

838.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

PAG.		PAG.	
Comunicazioni			
Missioni valevoli nella seduta del 16 gennaio 2001	3	(Sezione 4 – Istruzione e formazione in materia di nuove tecnologie)	8
Progetti di legge (Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3	(Sezione 5 – Ristrutturazione monastero clarisse a Patti – Messina)	9
Presidente del Consiglio dei ministri (Trasmissione di un documento)	3	(Sezione 6 – Itinerario strada statale Romea)	11
Parlamento europeo (Trasmissione di risoluzioni)	4	(Sezione 7 – Sistema idrico regione Veneto)	12
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	4	Proposta di legge n. 5477 ed abbinata nn. 6054-7421	15
Richieste ministeriale di parere parlamentare	5	(Sezione 1 – Articolo 1, emendamento ed articolo aggiuntivo)	15
Atti di controllo e di indirizzo	5	(Sezione 2 – Articolo 2 ed articolo aggiuntivo)	16
<i>ERRATA CORRIGE</i>	5	(Sezione 3 – Articolo 3 ed emendamento)	16
Interpellanze e interrogazioni	6	(Sezione 4 – Articolo 4, emendamento ed articoli aggiuntivi)	17
(Sezione 1 – Liceo scientifico di Abbiategrasso)	6	(Sezione 5 – Articolo 5, emendamenti, subemendamento ed articolo aggiuntivo)	17
(Sezione 2 – Reclutamento di personale scolastico e supplenze)	7	(Sezione 6 – Articolo 6 ed emendamenti)	18
(Sezione 3 – Inserimento di presidi nell'insegnamento)	8	(Sezione 7 – Articolo 7 ed emendamenti)	19
		(Sezione 8 – Articolo 8 ed emendamento)	20

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAG.		PAG.	
20	(Sezione 9 – Articolo 9 ed emendamento) .	(Sezione 19 – Articolo 20 ed emenda- menti)	25
21	(Sezione 10 – Articolo 10 ed emenda- mento)	(Sezione 20 – Articolo 21 ed emenda- menti)	26
21	(Sezione 11 – Articolo 11 ed emenda- mento)	(Sezione 21 – Articolo 22 ed emenda- mento)	26
22	(Sezione 12 – Articolo 12 ed emenda- menti)	(Sezione 22 – Articolo 23 ed emenda- mento)	26
22	(Sezione 13 – Articolo 13 ed emenda- menti)	(Sezione 23 – Articolo 24, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	27
23	(Sezione 14 – Articolo 15, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	(Sezione 24 – Articolo 25, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	35
24	(Sezione 15 – Articolo 16 ed emenda- menti)	(Sezione 25 – Articolo 14 ed emenda- menti)	36
24	(Sezione 16 – Articolo 17, emendamento ed articolo aggiuntivo)	Disegno di legge S. 3903 (approvato dal Se- nato) n. 7154	38
25	(Sezione 17 – Articolo 18 ed emenda- mento)	(Sezione 1 – Articolo unico ed emenda- menti)	38
25	(Sezione 18 – Articolo 19 ed emenda- mento)	(Sezione 2 – Ordini del giorno)	47

COMUNICAZIONI**Missioni valevoli
nella seduta del 16 gennaio 2001.**

Giovanni Bianchi, Boato, Bordon, Brancati, Bressa, Brunetti, Burani Procaccini, Calzavara, Calzolaio, Cananzi, Carli, Corleone, D'Amico, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Giovanardi, Grimaldi, Francesca Izzo, Labate, Landolfi, La Russa, Leccese, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Palmizio, Pecoraro Scanio, Pisanu, Pozza Tasca, Ranieri, Rivera, Romano Carratelli, Schietroma, Selva, Servodio, Sica, Solaroli, Turco, Armando Veneto, Visco, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Angelini, Giovanni Bianchi, Boato, Bono, Bordon, Brancati, Bressa, Brunetti, Burani Procaccini, Calzavara, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Corleone, D'Amico, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Frattini, Gambale, Giovanardi, Grimaldi, Francesca Izzo, Labate, Landolfi, La Russa, Leccese, Li Calzi, Macanico, Maggi, Mangiacavallo, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Molgora, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Pagliarini, Palmizio, Pecoraro Scanio, Pisanu, Pozza Tasca, Ranieri, Rivera, Romano Carratelli, Schietroma, Selva, Servodio, Sica, Solaroli, Tassone, Turco, Armando Veneto, Visco, Vito.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge

sono assegnati, in sede referente, alle sotto indicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

FEI ed altri: « Istituzione dell'Agenzia di mediazione familiare internazionale ed introduzione dell'articolo 574-bis del codice penale, concernente il reato di sottrazione di minore da parte di uno dei genitori » (7334) *Parere delle Commissioni I, III, V e XII;*

IV Commissione (Difesa):

GIOVANARDI e BAMPO: « Disposizioni per l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate iscritti nel ruolo d'onore » (7442) *Parere delle Commissioni I e V;*

VIII Commissione (Ambiente):

MASELLI ed altri: « Disposizioni in materia di determinazione dell'indennità di esproprio » (7402) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

XI Commissione (Lavoro):

BASTIANONI: « Norme in materia di agevolazioni pensionistiche per lavoratori invalidi » (7472) *Parere delle Commissioni I, V e XII.*

**Trasmissione dal Presidente
del Consiglio dei ministri.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 11 gennaio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20, comma

1, della legge 18 luglio 1998, n. 230 — recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza — la relazione, riferita all'anno 2000, sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile (doc. CLVI, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissioni di risoluzioni dal Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di una risoluzione approvata nella sessione dal 13 al 17 novembre 2000. Tale documento sarà stampato, distribuito e deferito, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alla VIII Commissione permanente nonché, per il parere, alla III e alla XIV Commissione:

« sulle alluvioni in Europa » (doc. XII, n. 550).

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di tre risoluzioni approvate nella sessione dal 29 al 30 novembre 2000. Tali documenti saranno stampati, distribuiti e deferiti, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III e alla XIV Commissione, se non già deferiti alle stesse, in sede primaria:

« sui progressi compiuti in sede di attuazione della politica estera e di sicurezza comune » (doc. XII, n. 547) — *alla III e IV Commissione*;

« sullo sviluppo della politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa dopo Colonia e Helsinki » (doc. XII, n. 548) — *alla III e IV Commissione*;

« sulla normalizzazione del lavoro domestico nell'economia informale » (doc. XII, n. 549) — *alla XI Commissione*.

Trasmissione dal ministro delle politiche agricole e forestali.

Il ministro delle politiche agricole e forestali, con lettera in data 28 dicembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, ultimo comma, della legge 9 aprile 1990, n. 87, così come modificata dalla legge 8 agosto 1991, n. 252, recante interventi urgenti per la zootecnica, la relazione — aggiornata al 30 novembre 2000 — sull'attività svolta dal comitato per l'intervento straordinario nel settore zootecnico, costituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 87 del 1990 (doc. CVII, n. 5).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro della sanità.

Il ministro della sanità, con lettera in data 12 gennaio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 1-ter del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490, la relazione sull'attività svolta nel 1998 dall'associazione italiana della Croce rossa, con allegati il bilancio di previsione consolidato per il 1999 ed il conto consuntivo consolidato per il 1998.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro per i rapporti con il Parlamento.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 gennaio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2000, recante approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di riparto tra le

regioni dei finanziamenti destinati al potenziamento dei servizi a favore delle persone che versano in stato di povertà estrema e senza fissa dimora.

Tale atto è stato trasmesso alla XII Commissione permanente (Affari sociali).

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro della difesa, con lettera in data 10 gennaio 2001, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di conferma del generale di squadra aerea in ausiliaria Giovanni PROIETTI a vicepresidente dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (O.N.F.A.).

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa).

Il ministro delle politiche agricole e forestali, con lettera in data 16 gennaio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2000, n. 79, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale recante riparto tra le regioni e le province autonome del quantitativo di latte attribuito all'Italia ai sensi del regolamento (CE) n. 1256 del 1999.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XIII Commissione permanente (Agricoltura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 5 febbraio 2001.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 22 dicembre 2000, a pagina 6, seconda colonna, alla dodicesima ed alla diciottesima riga le parole: « *alla V Commissione* », sono sostituite dalle seguenti: « *alla VI Commissione* »; a pagina 7, prima colonna, alla ventisettesima riga le parole: « *alla II Commissione* », sono sostituite dalle seguenti: « *alla VI Commissione* »; a pagina 7, seconda colonna, alla ventiduesima riga le parole: « *alla V Commissione* », sono sostituite dalle seguenti: « *alla VI Commissione* ».

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 15 gennaio 2001, a pagina 3, prima colonna, ventitreesima e ventiquattresima riga, la proposta di legge PAISSAN: « Agevolazioni fiscali per la tutela del patrimonio boschivo » reca il numero 7531.

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI***(Sezione 1 – Liceo scientifico
di Abbiategrasso)*****A) Interpellanza:**

La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere – premesso che:

il consiglio di istituto del liceo scientifico statale « B. Pascal » di Abbiategrasso, nella seduta del 25 gennaio 2000, ha deliberato (con 8 voti favorevoli e 2 contrari) che, ai fini dell'iscrizione per l'anno scolastico 2000-2001, le famiglie devono versare, oltre alle tasse scolastiche, un contributo obbligatorio, pari a lire 200.000, per far fronte alle spese relative a: libretto scolastico, assicurazione integrativa, tessera personale per fotocopie, materiale di facile consumo, partecipazione ad uno spettacolo teatrale o cinematografico, manutenzione e acquisti in conto capitale per progetti multimediali;

il comitato dei genitori, organismo formato da rappresentanti di classe, riunitosi il 18 marzo 2000, ha approvato all'unanimità una mozione con la quale, fra le altre cose, si invita il consiglio di istituto a riconsiderare la delibera del 25 gennaio 2000, chiedendo una riduzione del contributo, in quanto la cifra richiesta (lire 200.000) non è ritenuta giustificata in relazione all'offerta e ai servizi dell'istituto e, inoltre, occorre che l'istituto evidensi meglio la finalizzazione di detti contributi, rendendo possibile una verifica delle spese ed una valutazione in termini di progettualità didattica e dei bisogni;

sulla base di queste motivazioni ben 250 famiglie su 600 non hanno versato il contributo scolastico su indicato;

con nota del 5 aprile 2000, protocollo n. 1284/C4, la preside, professoressa Carola Feltrinelli, ha chiesto alle famiglie, che hanno contestato il contributo, di completare l'adempimento entro il 12 aprile: in caso contrario di iscrivere i loro figli presso altri istituti;

la delibera del consiglio di istituto del liceo scientifico statale « B. Pascal » di Abbiategrasso, approvata il 25 gennaio 2000, è illegittima per violazione del decreto-legge n. 297 del 1994. Tale norma, infatti, configura la possibilità di prevedere contributi aggiuntivi alle tasse scolastiche come liberi e volontari. Pertanto il consiglio di istituto, nel configurare il contributo su indicato come obbligatorio, ha di fatto previsto in modo arbitrario una sorta di tassa non contemplata da alcuna norma di legge, come invece stabilisce l'articolo 23 della Costituzione. Quindi il consiglio di istituto ha adottato un provvedimento senza averne il relativo potere, anche in considerazione del fatto che il liceo scientifico statale « B. Pascal » di Abbiategrasso è una scuola pubblica;

peraltro la delibera del consiglio di istituto è illegittima anche per il fatto che subordina l'iscrizione per l'anno scolastico 2000-2001 al versamento, oltre che delle tasse scolastiche, anche di detto contributo, impropriamente definito come obbligatorio. Infatti, la condizione necessaria e sufficiente per l'iscrizione presso una scuola pubblica deve essere costituita unicamente dal versamento della quota relativa alle tasse scolastiche;

è altresì grave che una preside, a fronte di argomentazioni giuridicamente fondate, poste dal comitato dei genitori della scuola nella nota del 18 marzo 2000, risponda con un atto di forza, minacciando sostanzialmente di non accettare più le iscrizioni e dicendo che si rivolgessero presso altre scuole nell'ipotesi in cui non venisse versato il contributo di lire 200.000 —:

quale provvedimento intenda adottare non solo per intervenire nella specifica situazione del liceo scientifico statale « B. Pascal » di Abbiategrosso e per evitare che la vertenza con i genitori sfoci in ambito giudiziale, ma anche per evitare che la discutibile prassi del consiglio di istituto e della preside possa costituire un precedente pericoloso, tale da consentire ad altri presidi di scuole pubbliche e ad altri istituti di imporre, al di fuori di norme di leggi predefinite, contributi obbligatori che di fatto si sostanziano in tasse scolastiche aggiuntive non previste dalle leggi nazionali.

(2-02374)

« Lenti ».

(19 aprile 2000)

(Sezione 2 — Reclutamento di personale scolastico e supplenze)

B) Interpellanza:

La sottoscritta chiede di interpellare i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per sapere — premesso che:

i centri che sono nati presso le università italiane, in base alla legge di riforma del reclutamento del personale scolastico, la n. 124 del 1999, e che sono abilitati al rilascio delle idoneità all'insegnamento, non danno diritto secondo il ministero della pubblica istruzione all'insierimento dei diplomati nelle graduatorie permanenti;

una situazione, questa, che vanifica in larga misura la frequenza dei due anni di corso con oltre mille ore di insegnamento a frequenza obbligatoria e l'obbligo di sostenere esami periodici pluridisciplinari e tasse di iscrizione di alcuni milioni;

la legge n. 124 del 1999 ha previsto per il futuro che i concorsi, a differenza di quanto finora avvenuto, non avessero più il compito di abilitare all'insegnamento, ma solo di selezionare il personale docente da immettere in organico tra quanti già in possesso del titolo di idoneità;

al pari, infatti, di altri settori, l'accesso alla professione sarà subordinato al conseguimento di un diploma *post* universitario di specializzazione nell'insegnamento;

nella graduatoria permanente, che si costituirà a partire dal prossimo settembre e dalla quale si attingerà per fare la metà delle assunzioni che si renderanno necessarie, ma anche per assegnare le supplenze annuali e temporanee, entreranno tutti coloro che sono iscritti alle attuali liste degli abilitati, cioè che risulteranno in possesso di un titolo equivalente a quello che gli specializzandi puntano ad ottenere —:

se non intenda rispettare la periodicità triennale per l'indizione dei futuri concorsi per titoli ed esami, a cui la legge n. 124 del 1999 destina il 50 per cento dei posti;

cosa intenda fare per far sì che il titolo rilasciato dalle scuole di specializzazione sia adeguatamente valutato in tali concorsi;

se non ritenga necessario, con atto legislativo, dare la possibilità agli abilitati Sis di inserirsi nelle graduatorie permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, a cui è riservato il restante 50 per cento delle disponibilità, e per le assunzioni per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche;

se non ritenga infine, indispensabile favorire l'assunzione di supplenti in possesso dei nuovi titoli accademici per l'in-

segnamento nell'ambito del regolamento per le supplenze che il ministero sta predisponendo, attraverso proposte che le organizzazioni sindacali si sono impegnate a sostenere (inserimento in seconda fascia man mano che viene ottenuto il titolo abilitante e attribuzione di una maggiorazione di punteggio non inferiore alla valutazione del numero di anni di servizio corrispondente alla durata dei corsi).

(2-02432) «Sbarbati, Mazzocchin».

(25 maggio 2000)

(Sezione 3 – Inserimento di presidi nell'insegnamento)

C) Interrogazione:

TERESIO DELFINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la riduzione delle presidenze causata dal dimensionamento della rete scolastica previsto per l'anno scolastico 2000-2001 è rilevante;

la prospettiva per i presidi incaricati di ritornare all'insegnamento dopo aver ricoperto per anni (per molti anche 8-9-10 e più) il ruolo di preside con le relative responsabilità, del tutto uguali a quelle dei presidi a tempo indeterminato, risulta inadeguata e penalizzante;

il rischio di disperdere quindi la professionalità acquisita in anni di presidenza nuocerebbe al nostro sistema scolastico;

le difficoltà del reinserimento nelle scuole di provenienza, sia sotto l'aspetto normativo (in quanto esclusi di fatto dalla possibilità di nomina sulle «funzioni obiettivo») che didattico sono un elemento di grande preoccupazione —;

quali iniziative porti avanti per il reclutamento dei dirigenti e se non ritenga utilizzare le stesse modalità già sperimentate per i docenti precari, indicando un

corso-concorso riservato a tutti i presidi incaricati, che preceda quello ordinario per i docenti;

se non ritenga opportuno promuovere il corso-concorso su base regionale entro il prossimo anno scolastico 2000-2001, con la immissione in ruolo dall'anno scolastico 2001-2002;

se ritenga possibile che i presidi incaricati perdenti posto siano utilizzati, nell'anno scolastico 2000-2001 presso gli istituti scolastici comprensivi, presso la seconda sezione associata di un istituto superiore, presso gli istituti in cui sia previsto il distacco dall'insegnamento dei docenti vicari nonché presso gli istituti scolastici con più sedi, presso le direzioni didattiche vacanti e presso i nuovi organismi (Uts eccetera) che si stanno formando per gestire l'autonomia scolastica. (3-05833)

(14 giugno 2000)

(Sezione 4 – Istruzione e formazione in materia di nuove tecnologie)

D) Interrogazione:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il governatore della Banca d'Italia dottor Antonio Fazio, parlando al cospetto della commissione bilancio della Camera dei deputati, ha affermato: «Proprio quando le nuove tecnologie rendono il capitale umano fattore centrale di sviluppo, l'Italia presenta un deficit di scolarizzazione che non ha riscontro negli altri Paesi industrializzati»;

il livello di istruzione della forza lavoro italiana è per lo più medio-basso, considerando che oltre la metà della popolazione attiva, e per la precisione il 54 per cento, si è fermata alla scuola dell'obbligo;

in tempi di nuova economia e di opportunità per profili professionali con

alti livelli di competenza tecnica, una condizione quale quella denunciata dal governatore della Banca d'Italia rappresenta un *gap* pericolosissimo, e per di più destinato ad eccentuarsi, nei confronti dell'Europa;

si osserva, in buona sostanza, che il passaggio dalla catena di montaggio al terziario avanzato ha visto sostanzialmente inalterato il livello di istruzione della forza lavoro;

la percentuale dei laureati tocca l'11 per cento ed è fra le più basse dei paesi Ocse, ed anche la quota dei diplomatici, che non va oltre il 34 per cento, è decisamente scarsa;

fra l'altro è da osservarsi che in Italia non si è ancora sviluppato un livello di istruzione terziaria non universitaria e tale circostanza rende ancora più profondo il divario fra l'Italia ed il resto del mondo occidentale;

secondo una speciale classifica, l'Italia figura purtroppo soltanto al terz'ultimo posto, seguita soltanto da Portogallo e Spagna, dove rispettivamente il 76 per cento ed il 62 per cento della forza lavoro non è andata oltre la scuola primaria;

dovremo competere — ed è facile prevedere con quali risultati — con Paesi come il Canada, dove tra dottorati e titoli di studio parauniversitari si arriva al 53 per cento della forza lavoro, o come gli Usa o i Paesi Bassi, ove i laureati rappresentano rispettivamente il 28 per cento ed il 27 per cento della forza lavoro;

la situazione in cui versa il nostro Paese è estremamente grave e lascia intravedere, se non urgentemente corretta, gravi conseguenze dal punto di vista della competitività del sistema Paese;

anche gli sforzi nel senso della formazione professionale, pur se positivi, non possono eliminare le gravi carenze di base evidenziate dal governatore della Banca d'Italia dottor Antonio Fazio;

s'impone una profonda riflessione, di concerto con gli altri dicasteri interessati, atteso che le grandi sfide dell'economia

verranno vinte (o perse) nel breve volgere di qualche anno e che, dunque, anche le riforme dei cicli scolastici, ammesso (e non sempre concesso) che producano effetti positivi, produrranno risultati quanti-qualitativamente significativi e rilevanti in un arco temporale medio-lungo —:

se non ritenga di dover elaborare un piano urgente, organico e strategico, di concerto con gli altri dicasteri interessati, per tentare di porre riparo ad una situazione che rischia di porre, nel breve volgere di qualche anno, il nostro Paese al di fuori delle grandi sfide dell'economia globalizzata. (3-05972)

(5 luglio 2000)

(Sezione 5 — Ristrutturazione monastero Clarisse a Patti — Messina)

E) Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dei lavori pubblici e per i beni e le attività culturali, per sapere — premesso che:

a seguito del sisma del 1978, è stata iniziata la ristrutturazione a Patti, in provincia di Messina, del monastero delle Clarisse, prima ancora castello aragonese del capitano della città (don Blasco D'Aragona) risalente alla fine del 1300, con l'utilizzo dei fondi stanziati per il recupero delle strutture lesionate dal sisma;

la curia, proprietaria dell'antico complesso architettonico, ha demolito le antiche mura realizzando una struttura di cemento armato che per 15 anni è rimasta incompiuta inserendosi in modo invasivo nel centro medievale della città;

in base alla legge 7 agosto 1997, n. 270, che ha istituito il piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio, per la ristrutturazione

ed il recupero del complesso architettonico, è stata stanziata la somma di lire 4.900.000.000;

al termine dei lavori di ristrutturazione, conclusi alla fine del 1999, il cui avanzamento poteva essere verificato solo dagli addetti ai lavori essendo stata realizzata una recinzione che ne occultava la vista alla cittadinanza, l'antico complesso architettonico era stato trasformato in un lussuoso hotel ristorante e due antiche strade medievali attigue al territorio interessato dall'ex convento ed appartenenti al demanio pubblico erano state eliminate;

la legge n. 270 citata dispone, all'articolo 1, che gli interventi individuati nel piano dovevano riguardare esclusivamente i settori dell'accoglienza, della ricettività a basso costo o in comunità religiose e dei relativi servizi nonché i beni culturali e di carattere religioso, in modo che venisse assicurata la piena rispondenza alle finalità dei pellegrinaggi giubilari (comma 3);

in base alla stessa legge (articolo 1, comma 4) il piano, oltre ad individuare gli interventi ammessi al finanziamento, ne doveva valutare le finalità anche in rapporto all'utilizzo, successivo al Giubileo del 2000, delle opere previste dagli interventi stessi;

il comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 270 del 1997 stabilisce inoltre che i finanziamenti relativi agli interventi da realizzare su aree ubicate almeno parzialmente su territorio della Santa Sede, e quelli almeno parzialmente di proprietà della stessa, sono subordinati alla definizione consensuale, mediante scambio di note tra la Santa Sede e lo Stato italiano, delle modalità di attuazione degli interventi;

l'articolo 2 della legge ha inoltre istituito una commissione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri competente a redigere la proposta di piano sulla base delle richieste presentate dai soggetti interessati ai fini dei finanziamenti previsti. Il comma 7 del medesimo articolo 2 dispone che qualora gli interventi per i

quali era richiesto il finanziamento riguardassero beni culturali, i soggetti interessati dovevano presentare la relativa richiesta anche al sovrintendente competente per territorio perché esprimesse le proprie valutazioni;

l'intervento realizzato per la ristrutturazione dell'antico monastero ha completamente stravolto le finalità cui doveva essere adibito ai sensi della legge 270 del 1997 e ha irrimediabilmente compromesso il suo recupero nel rispetto dell'alto valore artistico, culturale, storico ed architettonico rivestito —:

se non ritenga necessario verificare la legittimità della procedura seguita e del provvedimento di finanziamento per la trasformazione dell'antico complesso architettonico di Patti con riferimento al suo valore culturale ed artistico, alle finalità specifiche cui i finanziamenti *ex lege* n. 270 del 1997 dovevano essere condizionati e all'acquisizione delle due strade medievali nonostante la loro inalienabilità in quanto beni demaniali;

se siano state espresse le prescritte valutazioni da parte della sovrintendenza competente e, in tal caso, quale ne sia stato l'esito;

se sia intervenuto il prescritto scambio di note con la Santa Sede al fine della definizione consensuale delle modalità di attuazione degli interventi e quale sia stato il contenuto di tale intesa;

se la domanda per il relativo finanziamento abbia specificato adeguatamente e con sufficiente precisione i termini tecnico-amministrativi per la realizzazione delle opere, il piano economico-finanziario e l'utilizzo delle opere successivamente all'evento giubilare ed abbia documentato la coerenza dell'intervento proposto con un itinerario storico-religioso o con una meta religiosa tradizionale, come previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge n. 270 del 1997.

(2-02557)

« Taradash ».

(21 luglio 2000)

(Sezione 6 – Itinerario strada statale Romea)**F) Interpellanza:**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere – premesso che:

il territorio delle regioni Veneto ed Emilia-Romagna è attraversato dall'itinerario europeo E 55, facente parte della rete transeuropea dei trasporti (Ten) di cui alla decisione Unione europea n. 1692 del 1996;

detto itinerario è caratterizzato, nel tratto tra Venezia e Ravenna, da infrastrutture stradali inadeguate a sopportare i traffici sempre crescenti di persone e merci, dal momento che nel tratto indicato l'unica infrastruttura stradale di rilevanza nazionale – come riconosciuto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461 – è rappresentata dalla strada statale 309 « Romea »;

in tale tratto stradale si sovrappongono il traffico passeggeri e merci di lunga percorrenza, il traffico merci dei porti di Venezia, Chioggia e Ravenna, nonché il traffico turistico generato dalla città di Venezia e dal turismo balneare che interessa la costa veneto-romagnola;

per tali ragioni, le regioni Veneto ed Emilia-Romagna, unitamente a tutte le amministrazioni provinciali interessate hanno sottoscritto un documento d'intesa – il 18 novembre 1996 – in ordine alla realizzazione della E55 « Romea Commerciale » nel tratto Ravenna-Mestre, chiedendo all'Anas e al Governo di impegnarsi per il finanziamento e la realizzazione dell'opera;

l'amministratore dell'Anas – in data 11 luglio 1997 – preso atto della necessità di realizzare una nuova arteria stradale che consenta un rapido collegamento a sud con la E45 e alleggerisca una quota di traffico gravante sulla A1 nel tratto Modena-Bologna e sulla A14 nel tratto Bolo-

gna-Rimini, ha proposto la conclusione di uno specifico accordo di programma tra l'Anas, regione Veneto e regione Emilia-Romagna;

le regioni interessate si sono attivate presso l'Unione europea al fine di promuovere il cofinanziamento comunitario per la redazione di uno specifico Sea (*Strategic environmental assessment*) in relazione al tratto E55 fra Ravenna e Venezia. Detto cofinanziamento è stato deciso dalla Commissione europea nella seduta del 24 luglio 1997;

l'accordo di programma tra Anas, regione Veneto e regione Emilia-Romagna è stato siglato il 29 luglio 1997. In esso si prevedeva l'avvio di una fase progettuale preliminare di un asse attrezzato, finalizzato ad individuare un tracciato su cui convergessero le diverse esigenze del territorio e che rispettasse i problemi urbanistici, storico-paesaggistici e di minore impatto fondiario per le aree attraversate;

in base a tale accordo le regioni Veneto ed Emilia-Romagna si impegnavano ad aggiornare le progettazioni preliminari della E55 « Romea Commerciale » per quanto di rispettiva competenza territoriale ed in conformità alle specifiche tecniche indicate dall'Anas con la nota dell'11 luglio 1997, al fine di fornirle all'Anas stessa entro il 31 dicembre 1997;

le stesse regioni si impegnavano altresì, entro il 31 dicembre 1997, nell'ambito del progetto eventualmente cofinanziato dall'Unione europea, a redigere uno studio preliminare di impatto ambientale, opportunamente anticipato al ministero dell'ambiente e a metterlo a disposizione dell'Anas;

in base all'accordo di programma l'Anas – con il concorso delle regioni interessate – si impegnava a dar corso alla progettazione definitiva ed esecutiva, allo studio di impatto ambientale ed alla redazione dei piani di sicurezza entro i dodici mesi successivi, compatibilmente con l'acquisizione dei pareri di legge;

nel corso dei primi mesi del 2000 è stata raggiunta una intesa istituzionale di programma tra il Governo e la regione Emilia-Romagna per la realizzazione di alcune infrastrutture viarie, tra cui la tratta interessata della E55;

in tema di prospettive e impegni finanziari il nuovo piano generale dei trasporti – presentato dal Governo nel luglio 2000 – precisa tra le linee di intervento prioritarie per le regioni settentrionali: « 2. Completamento e potenziamento dei corridoi longitudinali tirrenico ed adriatico e delle dorsali Napoli-Milano (variante di valico) e Roma Venezia (E45-E55, in particolare il tratto Ravenna-Venezia); 3. Potenziamento o creazione di *bypass* di alleggerimento dei grandi nodi metropolitani e decongestionamento delle conurbazioni territoriali ed in particolare: Asti-Cuneo; pedemontana lombarda; Brescia-Milano; pedemontana veneta; passante di Mestre »;

in queste settimane è in discussione – presso le amministrazioni regionali – la bozza del piano triennale Anas 2000-2002, dopo che si è individuata la rete stradale di interesse nazionale e la rete stradale di interesse regionale, prevedendo anche il parziale trasferimento alle regioni del personale e delle risorse finanziarie per la realizzazione delle opere;

i documenti richiamati sono in linea con la relazione 1998 sull'applicazione degli orientamenti e priorità per il futuro (COM/(98) 614 def.), presentata in conformità all'articolo 18 della decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti;

da ultimo, il decreto del Ministro dei lavori pubblici 28 luglio 2000, « Aggiornamento degli itinerari internazionali ricondenti in territorio italiano », nella sezione dedicata alla « Descrizione della Rete – Definizione dei tracciati itinerari internazionali rete E », include espressamente nella tabella relativa alla E55 (Itinerario: Tarvisio-Udine-Palmanova-Mestre-Venezia-Ravenna-Cesena-Rimini-Fano-Anco-

na-Pescara-Canosa-Bari-Brindisi) sia la strada statale 309 Romea, sia la strada statale 309 Dir Romea;

talè itinerario raccorda la E45 e la E55 nel tratto della A14 c/Cesena-Nord, realizzando il cosiddetto « corridoio adriatico » –;

quale sia lo stato di avanzamento dell'accordo di programma tra Anas-Veneto-Emilia-Romagna, siglato il 29 luglio 1997;

se, in particolare, l'Anas abbia formalmente sollecitato la regione Veneto a rinnovare le procedure necessarie per operare con la tempestiva sintonia rispetto alle deliberazioni di indirizzo assunte in data 22 marzo 2000 con la regione Emilia-Romagna;

se l'Anas abbia formalmente richiesto ai ministeri competenti le risorse finanziarie – anche supplementari – per onorare gli impegni assunti sul piano programmatico e di intesa con la amministrazioni regionali interessate;

se, in questo quadro, non appaia logico, coerente e quindi prioritario agevolare – con idonei finanziamenti – la conclusione dei lavori della variante strada statale 516 – tratto Lettoli-Piove di Sacco – relativo al collegamento tra Padova e l'attuale strada statale 309.

(2-02614)

« Saonara ».

(28 settembre 2000)

**(Sezione 7 – Sistema idrico
regione Veneto)**

G) Interrogazione:

SAONARA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente.* — Per sapere – premesso che:

il sistema idrico ed idraulico naturale della regione Veneto, dipendente dal delicato equilibrio della laguna veneta e da una fitta rete di corsi d'acqua connessi tra

di loro, rappresenta una realtà complessa e bisognosa di continua osservazione e manutenzione per il bene della regione intera;

successivamente alla storica alluvione del 1966, che ha dimostrato come il disastro di alcune aree può avere rilevantissime conseguenze dirette sull'intero territorio regionale e non solo, tale già delicato equilibrio si è fatto più precario ancora, per la necessità di rimessione in pristino e di prevenzione costante con riguardo a fenomeni alluvionali ed inondativi in genere;

attualmente, anche senza considerare particolari situazioni, il sistema idrico ed idraulico della regione è sottoposto ad un impegno che ne evidenzia la inadeguatezza e le carenze emerse in conseguenza dei disastri del 1966 ed anche successivamente ed indipendentemente;

la vasta area orientale del comprensorio di bonifica Bacchiglione-Brenta, confinante e connessa con la laguna di Venezia il cui assetto idrico interessa tutte le regioni confinanti ed i relativi corsi d'acqua che si estendono nell'intero territorio nazionale, è costituita dal bacino « Sesta Presa » che ha una superficie complessiva di oltre 26.000 ettari: le acque di scolo di tale esteso bacino, per mezzo di una fitta rete di canali, vengono recapitate infatti nella laguna veneta, assieme a quelle direttamente connesse del sottobacino « Coazze-Cavaiazze » di ulteriori 4300 ettari ed oltre. Solamente nel periodo di piena le acque di scolo di quest'ultimo bacino vengono sollevate dall'impianto idrovoro di Cambroso che scarica nel Brenta; con il che emerge l'interessamento di una ulteriore porzione di terreno regionale nel complesso assetto idrico ed idraulico naturale;

detto sistema di bacini è quindi interessato dal fiume Brenta che suddivide la vastissima area in due porzioni elementari, delle quali soprattutto quella destra è strettamente dipendente dalla funzionalità di due botti-sifone che sottopassano il fiume rispettivamente a Corte di Piove di Sacco ed a Conche di Codevigo;

il funzionamento di queste botti a sifone, essenziale per l'intero sistema idrico come descritto, interessa quindi i comuni Codevigo, Correzzola, Arzergrande, Piove di Sacco, Pontelongo, Bovolenta, Brugine, Polverara e Campolongo Maggiore;

l'area idrogeologica del fiume Brenta è fonte di potenziali esondazioni nell'intero bacino idrogeografico della laguna e relativo a tali comuni, per una estensione di decine di migliaia di ettari;

le nominate botti-sifone, che hanno la funzione di convogliare e raccogliere le acque di scolo per la parte naturale, sono antichi manufatti costruiti in mattoni e muratura addirittura sotto la Repubblica di Venezia, nel 1600, e sono state successivamente ampliate e rimaneggiate, intorno al 1889, in relazione all'ampliamento di alveo del fiume e di sovralzo e consolidamento dei suoi corpi arginali;

a parte alcuni difetti emersi già alla fine del secolo scorso immediatamente dopo i lavori, ed a parte gli ovvi segni di vetustà delle costruzioni, le ulteriori variazioni di alveo e delle rive hanno fatto sì che la botte di Corte di Piove emerga ora sul fondo del Brenta, come una traversa, e protetta solo da uno strato di sasso trachitico d'annegamento;

le volte sono parzialmente sconnesse, soprattutto in corrispondenza dei punti di attacco tra le murature di epoche successive;

la botte di Conche di Codevigo, passaggio obbligato ed unico per lo scarico in laguna di un bacino di oltre 6.500 ettari, risulta essere staticamente ancor più precaria, con una erosione di quasi dieci metri ed un ancoraggio a fondo retto da un sistema di palafitte strutturalmente insufficiente;

nel 1995 nella suddetta botte di Conche si è verificato un disastro consistente in una fenditura profonda ed estesa per oltre un metro;

si è provveduto ad una riparazione urgente con speciali resine, a cura del comune, che, assieme al consorzio di bonifica Bacchiglione-Brenta ha segnalato la necessità di interventi urgenti e più ampia alla giunta regionale (nota del consorzio in data 20 novembre 1995) sia alla magistratura delle acque;

in data 30 gennaio 1996 il sindaco del comune di Codevigo invia a tutti gli enti preposti, compreso il prefetto in ordine ai problemi di protezione civile derivanti da possibili inondazioni di dimensioni estesissime, una nota da cui risulta la documentata necessità di urgenti interventi sulla botte a sifone di Conche;

l'urgenza è stata ribadita in una delibera della giunta comunale del 28 agosto 1996 ed una delibera del consiglio comunale del 28 novembre dello stesso anno;

la giunta regionale ha preso atto della situazione ma si è limitata a trasmettere all'autorità di bacino, al magistrato delle acque ed al dipartimento dei lavori pubblici la nota di sollecito del consorzio;

gli interventi necessari che, per la connessa regolarizzazione del fiume Brenta riguardano la competenza del magistrato delle acque, sono previsti nello schema previsionale e programmatico predisposto e revisionato dall'autorità di bacino ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 183 del 1989, nell'ambito della quale è stato chiesto il finanziamento per le opere da espletare, quantificate in poco più di 18 miliardi, ma immediatamente affrontabili, su espressa previsione del consorzio di bonifica, con una spesa assai inferiore;

a fronte delle ripetute richieste, segnalazioni e sollecitazioni di consorzio di bonifica e comuni, da parte degli enti preposti (magistratura delle acque, autorità di bacino, dipartimento dei lavori pubblici) non si è avuto alcun riscontro formale o sostanziale, ed alla urgenza della questione corrisponde solo il silenzio istituzionale;

intanto, l'aggravamento del dissesto della botte a sifone di Conche, sulla quale si è dovuti intervenire in via d'urgenza con opere non strutturali, comporta il rischio concreto, ed aumentato da variazioni climatiche e dall'assenza di manutenzione degli argini (con la conseguente formazione di solchi e franamenti), di inondazioni di dimensioni vastissime, che possono interessare aree estesissime di rilevanza regionale e non solo, la possibile catastrofe comporterebbe peraltro danni estremamente superiori a qualsiasi importo stanziato per le necessarie ed indifferibili opere di manutenzione e riparazione -:

se siano a conoscenza della situazione descritta e delle sue conseguenze ed implicazioni per l'intero assetto idrogeologico della regione Veneto e della laguna;

se non intendano intervenire efficacemente presso gli enti preposti, ed in particolare presso il dipartimento dei lavori pubblici e l'autorità di bacino, affinché prendano atto dell'urgenza assoluta degli interventi, ed intraprendano ogni iniziativa opportuna per eliminare la situazione di dissesto e consentire il finanziamento delle opere indifferibili sulla botte a sifone di Conche.

(3-03205)

(11 gennaio 1999)

PROPOSTA DI LEGGE: PECORELLA: MODIFICHE ALLA LEGGE 30 LUGLIO 1990, N. 217, RECANTE NORME SUL GRATUITO PATROCINIO (5477) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: VELTRONI ED ALTRI; PISAPIA (6054-7421)

(A.C. 5477 – sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5477 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

ART. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: « del cittadino non abbiente, » è inserita la seguente: « indagato », e dopo la parola: « imputato » è inserita la seguente: « condannato, ».

EMENDAMENTO ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. (*Commissione per il patrocinio a carico dello Stato*) - 1. Presso ogni tribunale di capoluogo di provincia è istituita la commissione per la concessione del patrocinio a carico dello Stato, di seguito denominata « commissione ».

2. La commissione è formata da un magistrato di grado non inferiore a quello di consigliere di corte di appello, nominato dal presidente del tribunale, che la presiede, da un avvocato nominato dal consiglio dell'Ordine del capoluogo, sentiti i consigli dell'Ordine che operano nella provincia, e da un funzionario del Ministero delle finanze designato dall'ufficio territoriale del Ministero.

3. La commissione dura in carica quattro anni e delibera a maggioranza dei suoi componenti.

4. Le adunanze della commissione sono stabilite dal presidente con frequenza e con modalità tali da assicurare la sollecita definizione dei casi ad essa sottoposti.

1. 1. Bonito.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:

« 3. L'ammissione al patrocinio a carico dello Stato è valida per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse. »

1. 01. Pisapia.

(Approvato)

(A.C. 5477 – sezione 2)**ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5477 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE****ART. 2.**

1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: « qualora la parte ammessa risulti totalmente vittoriosa » sono sopprese.

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**ART. 2.**

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 6 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: « residente nello Stato » sono sopprese.

2. 01. Pisapia.

(A.C. 5477 – sezione 3)**ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5477 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE****ART. 3.**

1. Il comma 7 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**ART. 3.**

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3. (*Procedimenti presso la Commissione*) — 1. Per essere ammessi al patro-

cinio a carico dello Stato ai sensi della presente legge gli interessati propongono istanza in carta libera alla commissione della provincia del luogo di residenza, esponendo la vicenda giudiziaria in relazione alla quale intendono svolgere la loro difesa ed indicando il difensore inserito nell'elenco di cui all'articolo 2 della cui opera intendono avvalersi.

2. Alla domanda di cui al comma 1 sono allegati la denuncia dei redditi, lo stato di famiglia ed ogni altro documento ritenuto utile.

3. La commissione, ricevuta la domanda, può ordinare l'esibizione di ulteriori documenti, disporre la comparizione dell'istante o di persona delegata, ordinare accertamenti fiscali e patrimoniali da eseguire a cura di pubbliche amministrazioni, delle Forze di polizia, anche municipale, della Guardia di finanza.

4. La commissione, accertata la sussistenza della necessità di difesa, la non manifesta infondatezza delle ragioni che si intendono far valere, nonché la ricorrenza dei requisiti di cui all'articolo 5, delibera senza ritardo l'ammissione del soggetto al patrocinio a carico dello Stato, determinando, nel caso previsto dall'articolo 5, comma 2, la quota a suo carico, e designa il difensore indicato dall'interessato ovvero, in assenza di indicazione di parte, un avvocato inserito negli elenchi di cui all'articolo 2. La designazione è valida per l'intero giudizio, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1.

5. La commissione, con la stessa deliberazione di cui al comma 4, liquida in favore dell'istante una anticipazione immediatamente esigibile presso gli uffici finanziari periferici dello Stato.

6. Lo straniero, ove la documentazione prevista dalla presente legge non sia prevista dall'ordinamento statale di cui ha la cittadinanza, deve allegare all'istanza l'attestato di tale mancata previsione, rilasciato dalle autorità consolari del suo Stato, e l'autocertificazione sostitutiva dei dati riportati nei certificati richiesti al cittadino, di cui al presente articolo, secondo le modalità e con le sanzioni previste dalle

leggi 15 maggio 1997, n. 127, 16 giugno 1998, n. 191, e dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.

3. 1. Bonito.

(A.C. 5477 – sezione 4)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5477 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

ART. 4.

1. Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato.

EMENDAMENTO ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4. (*Sostituzione del difensore*) - 1. L'istante ammesso al patrocinio a carico dello Stato, qualora venga meno il rapporto fiduciario con l'avvocato designato ai sensi della presente legge, può rivolgere istanza alla commissione per una nuova designazione.

2. La commissione provvede ai sensi dell'articolo 3.

4. 1. Bonito.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. - 1. Dopo il comma 9 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è inserito il seguente:

9-bis. Il giudice respinge l'istanza ove vi siano fondati motivi per ritenere che l'interessato non versi nelle condizioni di cui

ai commi 1 e 2, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari e di attività economiche eventualmente svolte. A tal fine, prima di provvedere in ordine all'istanza, può trasmetterla, unitamente alla relativa autocertificazione, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche.

4. 01. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. - 1. Dopo il comma 9-bis dell'articolo 1 della legge 30 luglio 2000, n. 217, è inserito il seguente:

9-ter. Il giudice, quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale, ovvero nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione, deve chiedere preventivamente al questore, alla direzione investigativa antimafia (DIA) e alla direzione nazionale antimafia (DNA) le informazioni necessarie e utili sui soggetti richiedenti relative al loro tenore di vita, alle loro condizioni personali e familiari e di attività economiche eventualmente svolte che potranno essere acquisite anche a mezzo di accertamenti da richiedere alla Guardia di finanza.

4. 02. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 5477 – sezione 5)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5477 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

ART. 5.

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: « lire otto

milioni nell'anno 1990 e dal 1991 a lire 10.890.000 » sono sostituite dalle seguenti: « lire 18.000.000 ».

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTO ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. (*Requisiti per l'ammissione al patrocinio*) - 1. Ha diritto al patrocinio interamente a carico dello Stato chi deve svolgere una o più attività di difesa giudiziaria il cui prevedibile onere sia pari o superiore al 50 per cento del reddito annuo proprio e dei familiari conviventi.

2. Ha diritto altresì al patrocinio a carico dello Stato chi deve svolgere una attività di difesa giudiziaria il cui prevedibile onere sia superiore al 30 per cento del reddito annuo proprio e dei familiari conviventi. In tale caso la quota di spesa ammessa a rimborso è pari alla metà.

3. Non possono accedere alle provvidenze della presente legge coloro i quali:

a) hanno un reddito familiare netto superiore a lire 60 milioni;

b) hanno subito condanne per reati di criminalità organizzata ovvero sono sottoposti a misure di prevenzione per i medesimi reati;

c) hanno un tenore di vita oggettivamente contrastante con il reddito familiare denunciato.

4. La somma di lire 60 milioni di cui al comma 3 è rivalutata ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia sulla base del tasso di svalutazione monetaria registratosi nello stesso periodo.

5. L'onere prevedibile dell'attività difensiva è calcolato dalla commissione con riferimento alle spese previste dalla legge ed agli onorari medi previsti per la tipo-

logia di assistenza legale per la quale è stato richiesto il patrocinio a carico dello Stato.

5. 1. Bonito.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal 1° luglio 2001.

5. 2. La Commissione.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTO
ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 5. 01.

All'articolo aggiuntivo 5.01, sopprimere la parola: necessarie.

0. 5. 01. 1. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. - 1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: « strettamente necessarie » sono soppresse.

5. 01. Pisapia.

(Approvato)

(A.C. 5477 – sezione 6)

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5477 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

ART. 6.

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: « consulenti tecnici di parte, » sono inserite le seguenti: « soggetti che

svolgono investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova ai sensi del l'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6. (*Delibere e poteri della commissione*) - 1. L'ammissione al patrocinio a carico dello Stato è valida per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse.

2. Nei casi d'urgenza il presidente della commissione può concedere in via provvisoria l'ammissione al patrocinio, con riserva degli ordinari accertamenti. In caso di mancata ratifica da parte della commissione del provvedimento provvisorio di ammissione, la revoca ha effetto retroattivo, salvo rivalsa dello Stato per gli eventuali esborsi in base ad esso effettuati.

3. Nel caso che lo reputi necessario, e ove sia possibile in relazione alla specifica fattispecie, la commissione, prima di deliberare, può ordinare l'esibizione di documenti alle parti interessate e a terzi soggetti pubblici o privati, nonché comparizione personale delle parti per chiarimenti e per accertamenti anche di natura patrimoniale e fiscale, avvalendosi delle pubbliche amministrazioni, delle Forze di polizia e della Guardia di finanza.

4. Se, nel corso degli accertamenti di cui al comma 3, la commissione constata irregolarità, illeciti o ritardi ingiustificati da parte dei soggetti privati o pubblici, ne fa senza indugio rapporto alla procura della Repubblica competente perché valuti se essi integrino ipotesi di reato.

6. 1. Bonito.

Al comma 1, sostituire le parole da: soggetti che svolgono investigazioni fino alla fine del comma con le seguenti: investigatori privati autorizzati.

6. 2. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 38 delle norme delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie con le seguenti: nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo VI-bis del quinto libro.

6. 3. La Commissione.

(A.C. 5477 – sezione 7)

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5477 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

ART. 7.

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 7.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7. (*Documentazione*) - 1. Chi è ammesso al gratuito patrocinio deve annualmente produrre alla commissione la denuncia dei redditi e il certificato di stato di famiglia al fine di consentire il controllo del permanere delle condizioni per fruire del diritto. In luogo di tali documentazioni l'interessato può produrre dichiarazione sostitutiva.

2. L'omessa presentazione della documentazione o della dichiarazione sostitutiva determina la decadenza dal diritto al

gratuito patrocinio che deve essere dichiarata d'ufficio e comunicata immediatamente all'interessato il quale, entro cinque giorni, può produrre, in sanatoria, la documentazione o la dichiarazione sostitutiva.

3. Se nel corso del giudizio l'istante ammesso in qualsiasi forma al gratuito patrocinio, subisce variazioni del reddito familiare tali da far venire meno il suo diritto, la commissione provvede alla revoca del provvedimento di ammissione qualora i requisiti reddituali, in relazione al costo presumibile della controversia, lo consentano.

4. La commissione può, in ogni caso, promuovere d'ufficio accertamenti per rilevare la permanenza dei requisiti per il concesso gratuito patrocinio, avvalendosi degli organi indicati dall'articolo 3, comma 3.

7. 1. Bonito.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7. - 1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:

« 2. Non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze di cui al comma 1 che, all'atto del conferimento, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova ».

7. 2. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 5477 – sezione 8)

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5477 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

ART. 8.

1. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: « un secondo difensore di fiducia » sono aggiunte le seguenti: « , eccettuati i casi in cui

si applicano le norme previste dalla legge 7 gennaio 1998, n. 11, per la partecipazione a distanza al procedimento dell'indagato, dell'imputato o del condannato ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 8.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8. (*Modalità di pagamento del difensore*) - 1. Con regolamento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, determina le procedure di anticipazione e di pagamento delle spese e degli onorari a carico dello Stato, di recupero di spese ed onorari nell'ipotesi di esito favorevole delle controversie e di condanna della controparte non assistita alla rifusione delle stesse, di cui alla presente legge, nonché le modalità di formazione e di costituzione degli uffici amministrativi di supporto delle commissioni.

8. 1. Bonito.

(A.C. 5477 – sezione 9)

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5477 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

ART. 9.

1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 9.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9. (*Ammissione all'accoglienza del patrocinio*) - 1. Gli enti, le istituzioni pub-

bliche, le fondazioni, le associazioni legalmente riconosciute e le persone fisiche che intendono assumersi gli oneri difensivi degli ammessi al patrocinio, devono comunicarlo formalmente alla commissione competente, specificando la giurisdizione e il tipo di procedimento per i quali l'obbligo è assunto, nonché l'importo annuo per il quale si obbligano.

2. Alla comunicazione di cui al comma 1 deve essere allegata fideiussione di idoneo istituto bancario per l'importo per il quale è assunto l'obbligo e l'indicazione delle modalità di pagamento degli oneri difensivi, accertati ai sensi della presente legge.

3. La commissione, valutate la congruità e l'affidabilità dell'offerta di assunzione dell'obbligo di accolto del patrocinio e delle modalità di pagamento dei relativi oneri, ammette il richiedente all'accoglimento del patrocinio, entro i limiti dell'importo annuo dichiarato.

4. Quando gli oneri difensivi superino l'importo stabilito ai sensi del comma 3, per la parte eccedente si applicano gli altri criteri di rimborso previsti dalla presente legge.

9. 1. Bonito.

(A.C. 5477 — sezione 10)

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5477 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

ART. 10.

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: « la sua famiglia anagrafica » sono aggiunte le seguenti: « nonché del proprio numero di codice fiscale e di quello di ognuno dei componenti il nucleo familiare; ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 10.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10 (*Agevolazioni per i soggetti che si accollano il patrocinio*) - 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera *l*) è aggiunta la seguente:*

*« *l-bis*) le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi degli ammessi al patrocinio dei non abbienti, anche quando siano eseguite da persone fisiche »;*

b) dopo il comma 2 dell'articolo 65, è inserito il seguente:

*« *2-bis*. Alle erogazioni liberali in denaro di enti o di istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, effettuate per il pagamento delle spese di difesa degli ammessi al patrocinio dei non abbienti, non si applica il limite di cui al comma 1, anche quando l'erogatore non abbia le finalità statutarie istituzionali di cui al medesimo comma 1.*

10. 1. Bonito.

(A.C. 5477 — sezione 11)

ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5477 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

ART. 11.

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 11.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 11. (*Abrogazioni*) - 1. La legge 30 luglio 1990, n. 217, ed il testo di legge sul gratuito patrocinio, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, sono abrogati.

11. 1. Bonito.

(A.C. 5477 – sezione 12)

ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5477 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

ART. 12.

1. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:

« 3. Se l'istante è straniero per i redditi prodotti all'estero si applica la disposizione di cui al comma 1 accompagnata da una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la veridicità di quanto affermato nell'istanza ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 12.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 12. (*Sanzioni*) - 1. Chiunque ottenga ovvero mantenga l'ammissione al patrocinio a carico totale o parziale dello

Stato senza averne i requisiti è punito ai sensi dell'articolo 640, secondo comma, del codice penale.

2. L'avvocato il quale ometta di riferire alla commissione l'insussistenza dei requisiti per l'ammissione ovvero per il corretto mantenimento della provvidenza prevista dalla presente legge è sospeso dall'attività professionale, con deliberazione del consiglio dell'Ordine, per non meno di sei mesi.

3. L'avvocato, il consulente tecnico ovvero il perito che richiede ovvero riceve compensi dalla parte rappresentata oltre quelli previsti dalla presente legge, è sospeso dall'attività professionale, con deliberazione del consiglio professionale di appartenenza, per non meno di un anno.

12. 2. Bonito.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole da: accompagnata fino alla fine del comma.

12. 1. Pisapia.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: accompagnata fino alla fine del comma con il seguente periodo: . L'istanza deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la veridicità di quanto affermato in quella.

12. 3. La Commissione.

(*Approvato*)

(A.C. 5477 – sezione 13)

ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5477 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

ART. 13.

1. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 13.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13. (*Copertura finanziaria*) - 1. Al'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10 miliardi per l'anno 2001, lire 15 miliardi per l'anno 2002 e lire 20 miliardi per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13. 2. Bonito.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13. - 1. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:

« 4. Se l'interessato è detenuto, internato per l'esecuzione di una misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, la documentazione prevista dal comma 3 può anche essere prodotta, entro quaranta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato. »

13. 1. Pisapia.**(A.C. 5477 – sezione 14)**

ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5477 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 15.

1. In caso di impossibilità a produrre la documentazione, di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, come sostituti, rispettivamente, dagli articoli 12 e 14 della presente legge, questa può essere sostituita da un'autocertificazione.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 15.

Sopprimere.

***15. 1.** Copercini.

Sopprimere.

***15. 2.** Bonito.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. - 1. Al comma 7 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: « previste dai commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « previste dal comma 1 ».

15. 01. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. - 1. Al comma 7 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le

parole da: « con le sanzioni » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la condanna importa la decadenza prevista dall'articolo 10 ed il recupero delle somme corrisposte dallo Stato a carico del responsabile ».

15. 02. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 5477 – sezione 15)

ARTICOLO 16 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5477 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

ART. 16

1. Il comma 6 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:

« 6. Fuori dai casi previsti dal comma 3, la mancanza delle dichiarazioni e delle indicazioni previste dal presente articolo è causa di inammissibilità dell'istanza ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 16.

Sopprimerlo.

* **16. 1.** Pisapia.

Sopprimerlo.

* **16. 2.** Bonito.

(A.C. 5477 – sezione 16)

ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5477 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

ART. 17

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: « ovvero immediatamente se la stessa è presentata in udienza, » sono inserite le seguenti: « a pena di nullità assoluta ai sensi dell'articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale, ».

EMENDAMENTO ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 17.

Sopprimerlo.

17. 1. Bonito.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è inserito il seguente:

« 1-bis. Il giudice decide sull'istanza negli stessi termini previsti dal comma 1 anche quando ha richiesto le informazioni di cui all'articolo 1, commi 9-bis e 9-ter, all'esito delle quali può revocare il beneficio con diritto di ripetizione delle somme a carico dell'interessato. »

17. 01. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 5477 – sezione 17)

ARTICOLO 18 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5477 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

ART. 18

1. Al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: « alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 5 » sono soppresse.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 18 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 18.

Sopprimarlo.

18. 1. Bonito.

(A.C. 5477 – sezione 18)

ARTICOLO 19 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5477 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

ART. 19.

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: « 4, comma 4, » sono soppresse.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 19 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 19.

Sopprimarlo.

19. 1. Bonito.

(A.C. 5477 – sezione 19)

ARTICOLO 20 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5477 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

ART. 20.

1. L'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — (*Nomina del difensore*). — 1. Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato può nominare un difensore di fiducia. Nei casi in cui trovino applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998, n. 11, per la partecipazione a distanza al procedimento penale dell'indagato, dell'imputato o del condannato, l'interessato può nominare due difensori di fiducia ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 20 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 20.

Sopprimarlo.

20. 1. Bonito.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 20 - 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è inserito il seguente:

« 1-bis. Nei casi in cui trovino applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998, n. 11, l'interessato può nominare, per la partecipazione a distanza al procedimento penale dell'indagato, dell'imputato o del condannato, un secondo difensore, limitatamente agli atti che effettivamente si compiono a distanza ».

20. 2. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 5477 – sezione 20)

ARTICOLO 21 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5477 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

ART. 21.

1. Dopo l'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217, come sostituito dall'articolo 19 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 9-bis. — (*Nomina di consulenti, sostituti e investigatori*). — 1. Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato può nominare un consulente tecnico residente nel distretto di corte d'appello nel quale pende il procedimento.

2. Il difensore dell'interessato può altresì nominare un sostituto o un investigatore privato autorizzato residente nel distretto di corte d'appello nel quale ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento, al fine di svolgere le attività di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 21 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 21.

*Sopprimere*lo.

21. 1. Bonito.

Al comma 1, capoverso, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato può altresì nominare un sostituto o un investigatore privato autorizzato residente nel distretto di corte d'appello ove ha sede il giudice

competente per il fatto per cui si procede, al fine di svolgere attività di investigazione difensiva.

21. 2. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 5477 – sezione 21)

ARTICOLO 22 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5477 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

ART. 22.

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: « dai commi 1, lettera c), 4 e 5 dell'articolo 5 » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma 1, lettera c), dell'articolo 5 »; le parole: « o a presentare la prescritta documentazione » sono sostituite dalle seguenti: « o a presentare la documentazione richiesta ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 22 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 22.

*Sopprimere*lo.

22. 1. Bonito.

(A.C. 5477 – sezione 22)

ARTICOLO 23 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5477 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

ART. 23.

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole:

« al consulente tecnico » sono inserite le seguenti: « o all'investigatore privato autorizzato ».

2. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: « al consulente tecnico, » sono inserite le seguenti: « all'investigatore privato autorizzato, ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 23 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 23.

Sopprimere lo.

23. 1. Bonito.

(A.C. 5477 – sezione 23)

ARTICOLO 24 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5477 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

ART. 24.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è inserito il seguente:

« 2-bis. Il compenso spettante al difensore è liquidato nella misura indicata dallo stesso ove la relativa richiesta abbia ottenuto il visto di congruità dal consiglio dell'ordine di appartenenza. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto all'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 24 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 24.

Sopprimere lo.

24. 1. Bonito.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 24. - 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, sono inseriti i seguenti:

2-bis. Il compenso spettante al difensore è liquidato dal giudice, previo parere del consiglio dell'Ordine, tenuto conto della natura dell'impegno professionale in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte è liquidato ove le stesse non siano dichiarate inammissibili.

2-ter. I compensi e le spese spettanti ai difensori di persone ammesse al programma di protezione di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 8, sono liquidate dal giudice nella misura e con le modalità previste dalla presente legge.

24. 2. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis. - 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è aggiunto il seguente:

2-bis. L'aver l'avvocato, il consulente tecnico ovvero il perito richiesto o ricevuto compensi dalla parte rappresentata oltre quelli previsti dal presente capo, costituisce grave illecito disciplinare professionale.

24. 05. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis. - 1. Dopo l'articolo 15 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è inserito il seguente capo: « CAPO II — PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI GIUDIZI CIVILI ED AMMINISTRATIVI.

ART. 15-bis. (*Istituzione del patrocinio*). - 1. È assicurato il patrocinio a spese dello Stato per la difesa dei cittadini non abbienti nei giudizi civili o amministrativi, negli affari di volontaria giurisdizione, quando le ragioni del non abbiente risultino non manifestamente infondate.

2. Il trattamento riservato dal presente capo al cittadino italiano è assicurato altresì allo straniero, regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del giudizio da instaurare, e all'apolide nonché ad enti o associazioni che non persegano scopi di lucro e non esercitino attività economica.

3. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è esclusa per le cause per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appaia indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

ART. 15-ter. (*Condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato*). - 1. Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi dispone di un reddito non superiore a lire diciotto milioni.

2. In caso di convivenza, il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente del nucleo stabilmente convivente; tuttavia quando la causa ha ad oggetto diritti della personalità ovvero quando gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo, si tiene conto del solo reddito dell'interessato.

3. Ogni due anni, con decreto del Ministro della giustizia, emanato di concerto con i ministri del tesoro e delle finanze, possono essere adeguati i limiti di reddito in relazione alla variazione, accertata dall'istituto centrale di statistica, dell'indice

dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatisi nel biennio precedente.

ART. 15-quater. (*Domanda per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato*). - 1. La parte che si trovi nelle condizioni indicate nell'articolo 15-ter può chiedere di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento.

2. La domanda, a pena di inammissibilità, è sottoscritta dall'interessato. La sottoscrizione è autenticata dal difensore designato ovvero dal funzionario che la riceve.

3. La domanda è presentata o inviata a mezzo raccomandata al Consiglio dell'ordine degli avvocati presso il giudice competente a conoscere del merito o del luogo ove pende il procedimento ovvero che ha emesso il provvedimento impugnato se procede la Corte di cassazione.

ART. 15-quinquies. (*Contenuto dell'istanza*) - 1. La domanda prevista dall'articolo 15-quater è redatta in carta semplice e contiene, a pena di inammissibilità, oltre alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed all'indicazione del procedimento, se già pendente, cui si riferisce:

a) l'indicazione delle generalità dell'interessato e dei componenti del suo stabile nucleo di convivenza corredata dai numeri di codice fiscale;

b) un'autocertificazione dell'interessato attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 15-ter;

c) l'impegno a comunicare entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla data di presentazione della domanda o della comunicazione precedente e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, rilevanti ai fini del-

l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

2. Se l'istante è straniero, per i redditi prodotti all'estero si applica la disposizione di cui al comma 1; la domanda è accompagnata da una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la veridicità di quanto in essa indicato.

3. Gli interessati, ove il giudice precedente o il Consiglio dell'ordine competente a provvedere in via anticipata e provvisoria lo richiedano, sono tenuti, a pena di inammissibilità della domanda, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto indicato. Può essere concesso un termine non superiore a due mesi per la presentazione o l'integrazione della documentazione prevista.

4. L'istanza contiene, inoltre, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa che si intende far valere con la specifica indicazione delle prove la cui ammissione si intende chiedere.

5. La mancanza delle dichiarazioni e delle indicazioni previste dai commi 1, 2 e 4 è causa di inammissibilità dell'istanza.

ART. 15-sexies. (Effetti dell'ammissione).
1. L'ammissione alla difesa a spese dello Stato per una determinata causa od affare, si ritiene estesa anche a tutti gli atti che vi si riferiscono, siano essi di volontaria giurisdizione, amministrativi o di altro genere. L'ammissione giova per tutti i gradi di giurisdizione, salvo che sia rimasta soccombente la parte che l'ha ottenuta; in tal caso l'interessato non può giovarsi dell'ammissione per proporre impugnazione.

2. Oltre a quanto previsto nel comma 1, e ferma l'applicazione dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n.488, l'ammissione alla difesa a spese dello Stato produce i seguenti effetti:

a) la difesa a carico dello Stato per la causa o per l'affare a riguardo del quale ha luogo l'ammissione al beneficio medesimo, salvo il diritto di ripetizione degli onorari dalla parte contraria, condannata nelle spese nelle cause civili e nelle cause penali nelle quali vi sia stata costituzione di parte civile;

b) l'annotazione a debito delle tasse di registro e l'uso della carta non bollata a norma di vigenti leggi e regolamenti;

c) gli atti giudiziari o amministrativi, che siano necessari per l'oggetto che ha dato luogo all'ammissione, sono fatti e ne è spedita copia senza percezione di diritti od altra spesa;

d) gli ufficiali pubblici, il cui ministero sia all'uopo richiesto, i notai e i consulenti tecnici debbono prestare la loro opera. Gli onorari e le indennità ad essi al riguardo dovute sono, a loro domanda, iscritte nel registro delle spese a debito e riscosse nel modo stabilito per le spese stesse, anche nel caso di transazione della lite, ove non ne sia possibile la ripetizione dalla parte condannata al pagamento delle spese processuali, o anche dalla stessa parte ammessa alla difesa a spese dello Stato qualora, per vittoria della causa o per altre circostanze, la suddetta ammissione venga ad essere revocata ai sensi del successivo articolo;

e) sono anticipate dal pubblico erario, salvo il diritto di ripetizione ai sensi della precedente lettera d), le spese di viaggio e di soggiorno dei funzionari ed ufficiali pubblici necessari per gli oggetti di cui sopra, nonché le spese di viaggio e le altre effettivamente sostenute dai consulenti tecnici e dai testimoni;

f) si fanno con annotazione a debito nei giornali incaricati delle pubblicazioni giudiziarie le inserzioni per gli oggetti suddetti, su presentazione di un ordine scritto del giudice che tratta la causa o l'affare;

g) sono anticipate dall'erario dello Stato le spese per la pubblicazione in uno o più giornali dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria e per gli altri mezzi di pubblicità ordinati ai sensi degli articoli 723, 727 e 729 del codice di procedura civile, salvo la ripetizione dalle persone indicate nei capoversi dell'articolo 50 del codice civile, e dalla stessa parte ammessa alla difesa a spese dello Stato qualora venga emesso il provvedimento di revoca dell'ammissione;

h) sono anticipate dall'erario dello Stato le spese per la pubblicazione della decisione di merito di cui all'articolo 120 del codice di procedura civile e quelle per la pubblicazione dell'ordinanza di vendita prevista dagli articoli 515-*quinquiesdecies*, 570 e 576 dello stesso codice, con diritto, nel primo caso, al recupero contro il soccombente o la stessa parte ammessa alla difesa a spese dello Stato in caso di provvedimento di revoca dall'ammissione e, nel secondo caso, alla prelazione, ai sensi degli articoli 2755 e 2770 del codice civile, sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo di assegnazione o sulle rendite riscosse dall'amministratore giudiziario;

i) sono anticipate dall'erario dello Stato le spese per il compimento dell'opera non eseguita e per la distruzione di quella compiuta.

ART. 15-septies. (Iscrizione a debito di onorari ed indennità) - 1. Nelle cause riguardanti persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, gli onorari e le indennità dovute all'avvocato sono, a sua domanda, iscritte nel registro delle spese a debito e riscosse nel modo stabilito per le spese stesse, anche nel caso di transazione della lite.

ART. 15-octies. (Obbligo di comunicazione di variazioni reddituali) - 1. Il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato è tenuto a comunicare entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla data di presentazione della domanda o della comunicazione precedente e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

ART. 15-nones. (Sanzioni) - 1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato, formula l'istanza di cui all'articolo 15-ter corredata da autocertificazione attestante falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione o il mantenimento, è punito con la reclusione

da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al gratuito patrocinio; la condanna importa la revoca, da disporsi immediatamente, prevista dall'articolo 15-*terdecies*, nonché il recupero delle somme corrisposte dallo Stato a carico del responsabile.

2. Le stesse pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all'articolo 15-*octies*.

ART. 15-decies. (Procedura per l'ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato). - 1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è presentata o pervenuta la domanda di cui all'articolo 15-*quater*, il Consiglio dell'ordine, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette in via anticipata e provvisoria, al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua dell'autocertificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate.

2. Copia dell'atto con il quale il Consiglio dell'ordine accoglie o respinge ovvero dichiara inammissibile la domanda, è trasmessa all'interessato, al giudice precedente e al Direttore regionale delle entrate competente.

3. Il direttore dell'ufficio regionale delle entrate verifica la esattezza, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 15-*quinquies*, dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria e può disporre che sia effettuata a cura della Guardia di finanza la verifica della posizione fiscale dell'istante e dei conviventi. Se risulta che il beneficio è stato concesso sulla base di prospettazioni dell'istante non veritiero, il direttore dell'ufficio regionale delle entrate richiede la revoca dell'ammissione e trasmette gli atti acquisiti alla procura della Repubblica presso il tribunale competente per i reati di cui all'articolo 15-*nonies*.

4. La effettività e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è in ogni tempo, anche successivo all'ammissione, verificata su richiesta dell'autorità giudiziaria ovvero su iniziativa dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza.

5. Nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza, sono inclusi i controlli dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, individuati sulla base di appositi criteri selettivi, prevedendo anche l'effettuazione di indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari.

ART. 15-undecies. (Ammissione da parte del giudice) - 1. Se il Consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile la domanda, questa può essere proposta al giudice.

2. Il giudice decide sulla domanda unitamente al merito. Si applicano, anche in tal caso, ed in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 15-bis a 15-novies.

ART. 15-duodecies. (Nomina del difensore e del consulente tecnico). 1. Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato può nominare un difensore scelto tra gli iscritti ad uno degli albi degli avvocati nonché un consulente tecnico nei casi previsti dalla legge.

ART. 15-terdecies. (Pronuncia del giudice sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato). 1. Quando nel corso del procedimento sopravvengano modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il giudice che procede modifica o revoca il provvedimento di ammissione.

2. Con il provvedimento che definisce il merito, il giudice modifica o revoca l'ammissione al gratuito patrocinio provvisoriamente disposto dal Consiglio dell'ordine se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

3. La modifica e la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

operano rispettivamente dal verificarsi della causa che ha determinato la modifica o dal momento dell'ammissione. Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente corrisposte successivamente alla modifica o alla perdita di efficacia del provvedimento.

4. Quando non debba procedere a modifica o revoca, il giudice con l'atto che definisce il merito pronuncia anche sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta dal Consiglio dell'ordine.

ART. 15-quattuordecies (Liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico). 1. I compensi spettanti al difensore o al consulente tecnico della persona ammessa alla difesa a spese dello Stato e al consulente tecnico di ufficio sono liquidati dall'autorità giudiziaria, previo parere del Consiglio dell'ordine, contestualmente alla decisione di merito tenuto conto della natura dell'impegno professionale in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale del soggetto difeso, osservando, rispettivamente, la tabella professionale e i criteri previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319, in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative a onorari, diritti e indennità, ridotti della metà.

2. La liquidazione è effettuata con decreto motivato, al termine di ciascuna fase o grado del procedimento o comunque all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cessazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato.

3. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di Corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.

4. I provvedimenti di liquidazione sono comunicati al difensore, al consulente tecnico, a ciascuna delle parti mediante avviso

di deposito del decreto in cancelleria. Il decreto di liquidazione è trasmesso in copia alla Guardia di finanza e al direttore regionale delle entrate.

5. I soggetti di cui al comma 4 possono proporre ricorso avverso il decreto di liquidazione, entro venti giorni dall'avvenuta ricezione della comunicazione, avanti al tribunale o della Corte di appello alla quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto.

6. Il procedimento è regolato dall'articolo 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794.

7. Il collegio del tribunale o della corte possono chiedere all'ufficio giudiziario presso cui si trova il fascicolo processuale gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.

ART. 15-quinquiesdecies. (Divieto di percepire compensi o rimborsi). 1. Il difensore e il consulente tecnico della persona ammessa alla difesa a spese dello Stato non possono percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualsiasi titolo. Ogni patto contrario è nullo.

2. L'aver l'avvocato, il consulente tecnico ovvero il perito richiesto o ricevuto compensi dalla parte rappresentata oltre quelli previsti dal presente capo, costituisce grave illecito disciplinare professionale.

ART. 15-sexiesdecies (Pagamento in favore dello Stato) 1. Il provvedimento che condanna la parte soccombente alla rifiuzione degli oneri e delle spese processuali dispone che il relativo pagamento sia eseguito a favore dello Stato quando l'altra parte sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

2. Lo Stato cura direttamente il rimborso delle spese di cui al comma 1. Laddove esso non venga tuttavia per questo modo rimborsato e la vittoria della causa o la composizione della lite abbia messo la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, questa deve adempiere a tale rivalsa.

3. In caso di ammissione alla difesa a spese parzialmente a carico dello Stato, la

rivalsa in favore dello Stato di cui al comma 2 è effettuata nella misura percentuale corrispondente.

4. Nell'attribuzione delle spese all'erario dello Stato di cui ai precedenti commi da 1 a 4 non rientrano gli onorari e le indennità dovute al difensore.

ART. 15-septiesdecies (Azione di recupero)

1. L'azione di recupero stabilita a carico della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato può essere esercitata verso la persona stessa per tutte le tasse ed i diritti ripetibili, quando per sentenza o transazione abbia conseguito almeno il se-stuplo delle tasse e diritti, ovvero nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio. Il difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio ha l'obbligo di far dichiarare l'estinzione dello stesso se cancellato dal ruolo, ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura civile. L'inosservanza di tale obbligo ha rilevanza disciplinare.

2. Nel caso di cui al comma 1, il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato è tenuto a rimborsare in ogni caso le spese anticipate dall'erario con la somma o valore conseguito, qualunque esso sia.

3. Nelle cause interessanti soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle tasse, diritti e spese annotate a debito, ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio dello Stato. Ogni patto contrario è nullo.

4. Nelle cause promosse contro i soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato la parte attrice è obbligata al pagamento delle tasse, diritti e spese annotate a debito, quando il giudizio sia estinto.

5. Nelle cause promosse da soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, la controparte che nel corso della causa abbia promosso uno dei mezzi d'impugnazione previsti dalle norme di procedura è tenuta al pagamento delle tasse, dei diritti e delle spese annotate a debito qualora il giudizio venga dichiarato estinto o sia rinnunciato.

6. In ogni caso nelle cause che interessano soggetti ammessi al patrocinio a spese

dello Stato tutte le parti sono tenute solidalmente al pagamento delle tasse, diritti e spese annotate a debito nelle ipotesi di estinzione o cancellazione di cui ai commi che precedono.

ART. 15-octiesdecies. (*Ammissione al gratuito patrocinio in altri casi*). 1. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche nella fase dell'esecuzione e nel procedimento di revocazione.

ART. 15-noniesdecies. (*Applicazione*). — 1. Le disposizioni previste dal presente capo si applicano dal 1° luglio 2002.

2. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle ipotesi di cui al presente Capo deliberata anteriormente al 1° luglio 2002 rimane valida ed i suoi effetti sono disciplinati dalla presente legge ».

2. All'articolo 16 della legge 30 luglio 1990, n. 217 sostituire le parole: « al gratuito patrocinio » con le seguenti: « al patrocinio a spese dello Stato nei casi in cui al Capo I ».

Conseguentemente:

prima dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217 inserire la seguente rubrica: « Capo I – Patrocinio a spese dello Stato nei giudizi penali »;

prima dell'articolo 16 della legge 30 luglio 1990, n. 217 inserire la seguente rubrica: « Capo III – Disposizioni finali e transitorie ».

24. 06. (Ulteriore formulazione) La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 16 della legge 30 luglio 1990, n. 217 è inserito il seguente:

ART. 16-bis. (*Elenco degli avvocati per il patrocinio a carico dello Stato*) - 1. Presso ogni consiglio dell'Ordine è istituito l'elenco degli avvocati per il patrocinio a carico dello Stato.

2. L'elenco è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 3.

3. L'inserimento nell'elenco è deliberato dal consiglio dell'Ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:

- a) attitudini ed esperienza professionale;
- b) assenza di sanzioni disciplinari;
- c) anzianità professionale non inferiore a sei anni.

4. L'inserimento nell'elenco è revocato in qualsiasi momento nel caso intervenga una sanzione disciplinare.

5. L'elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico ed è a disposizione degli utenti presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio della provincia.

24. 09 (ex 2. 1). Bonito.

(Approvato)

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis. - 1. Dopo l'articolo 15 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è aggiunto il seguente:

« ART. 15-bis. - 1. In tutti gli istituti di prevenzione e di pena è introdotto uno sportello informativo, al quale sono addetti avvocati indicati dal Consiglio dell'ordine degli avvocati, preposti a fornire, ai detenuti che ne facciano richiesta, informazioni esclusivamente in relazione alle procedure processuali da seguire, senza interferire, in nessun modo, nell'attività del difensore d'ufficio o di fiducia. »

24. 01. Pisapia.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis. - 1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non è ammesso il recupero delle somme pagate al difensore e delle spese, di cui all'articolo 4, nel processo penale, salvo i

casi in cui sia stata revocata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 10.

24. 02. Pisapia, Bonito.

(Approvato)

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis. - 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera *l*) è aggiunta la seguente:

« l-bis) le erogazioni liberali di denaro per il pagamento degli oneri difensivi degli ammessi al patrocinio dei non abbienti, anche quando siano eseguite da persone fisiche »;

b) dopo il comma 2 dell'articolo 65, è inserito il seguente:

« 2-bis. Alle erogazioni liberali in denaro di enti o di istituzioni pubbliche, di fondazioni o di associazioni legalmente riconosciute, effettuate per il pagamento delle spese di difesa degli ammessi al patrocinio dei non abbienti, non si applica il limite di cui al comma 1, anche quando l'erogatore non abbia le finalità statutarie istituzionali di cui al medesimo comma 1.

24. 03. Pisapia.

(Approvato)

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis. - 1. L'articolo 152 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.

24. 04. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis. (*Servizio di informazione e consulenza per l'accesso alla giustizia, per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato, sulla difesa d'ufficio e sull'assistenza legale*).

- 1. Presso il Consiglio dell'ordine degli avvocati è istituito, con addetti anche avvocati designati dal Consiglio, un servizio di informazione e consulenza per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato e sulla difesa d'ufficio.

2. Il servizio fornisce al pubblico i dati necessari per conoscere:

a) i costi dei procedimenti giudiziali, con riguardo alle spese e alle eventuali imposte, nonché i requisiti, le modalità e gli obblighi per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

b) i presupposti, le modalità e gli obblighi per la nomina del difensore d'ufficio.

3. A richiesta, il servizio fornisce a chiunque si trovi in una situazione di conflitto potenzialmente produttiva di una controversia civile, penale o amministrativa le informazioni di cui al comma 2, specificate con riferimento al problema prospettato, ai fini della valutazione dell'opportunità dell'instaurazione di o della costituzione in un giudizio ovvero della sperimentazione di un metodo di risoluzione alternativa del conflitto.

4. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato il contributo, da porre a carico degli utenti, per le spese del servizio di cui al comma 3, in misura tale da assicurare la più ampia possibilità di accesso.

5. Il Ministero della giustizia può stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, che diano la propria disponibilità a concorrere a titolo gratuito all'espletamento del servizio, anche ai sensi dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

24. 08. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis. — (Relazione al Parlamento).

— 1. L'articolo 18 della legge 30 luglio 1990, n. 217 è sostituito dal seguente: « 1. Il Ministro della giustizia entro il 30 giugno 2003 e successivamente ogni due anni, trasmette al Parlamento una relazione sull'applicazione della nuova normativa sul patrocinio a spese dello Stato, che consenta di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni necessaria e tempestiva modifica della normativa stessa ».

24. 07. (Nuova formulazione) La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 5477 – sezione 24)

ARTICOLO 25 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5477 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

ART. 25.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 200 miliardi per l'anno 1999 ed a lire 230 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 25 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 25.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 25. — 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 37.050 milioni per l'anno 2001, in lire 116.792 milioni per l'anno 2002 ed in lire 159.484 milioni a decorrere dall'anno 2003 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

25. 1. La Commissione.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 26. — 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 37.050 milioni per l'anno 2001 ed in lire 74.100 milioni a decorrere dall'anno 2002 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

25. 01. La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 26. — 1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli da 15-bis a 15-vicies della legge 30 luglio 1990, n. 217, introdotti dall'articolo 25-bis della presente legge, valutato in lire 42.692 milioni per l'anno 2002 ed in lire 85.384 milioni a decorrere dall'anno 2003 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, aloscopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

25. 02. La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 26. — (*Norma di coordinamento e di attuazione*) 1. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, concernenti la disciplina dei pagamenti in favore dello Stato e del recupero delle spese anticipate dallo Stato nei procedimenti in cui vi sia stata ammissione al patrocinio a spese dello Stato con abrogazione delle norme di legge incompatibili.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le norme di coordinamento e di attuazione delle disposizioni di cui al capo 1.

25. 03. La Commissione.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 26. (*Disposizione transitoria*). — 1. L'ammissione alla difesa a spese dello Stato deliberata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge rimane valida ed i suoi effetti sono disciplinati dalla presente legge.

25. 04. La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 26. (*Abrogazioni*) — 1. Gli articoli da 10 a 16 della legge 11 agosto 1973, n. 533, ed il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, sono abrogati a decorrere dal 1° luglio 2002.

25. 05 (*Nuova formulazione*). La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 5477 – sezione 25)

ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5477 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

ART. 14.

1. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:

« 5. Gli intervenuti, ove il giudice lo richieda, sono tenuti a produrre la documentazione necessaria per accertare la veridicità delle loro dichiarazioni ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 14.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 14. (*Entrata in vigore*) - 1. La presente legge entra in vigore centottanta giorni dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

14. 2. Bonito.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 14. - 1. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:

« 5. Il giudice, ove le circostanze lo richiedano, può concedere agli interessati un termine non superiore a due mesi per la presentazione o l'integrazione della documentazione prevista dal comma 3. »

14. 1. Pisapia.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3903 — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NAVIGAZIONE SATELLITARE (APPROVATO DAL SENATO) (7154)

(A.C. 7154 — sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Al fine di sviluppare le iniziative italiane nel settore della navigazione satellitare, di rafforzare la competitività dell'industria e dei servizi, di promuovere la ricerca, nonché di consentire una adeguata partecipazione ai programmi europei, è autorizzata la complessiva spesa nel limite massimo di lire 600 miliardi, che affluisce, quanto a lire 220 miliardi, ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in ragione di lire 100 miliardi nell'anno 2000, di lire 100 miliardi nell'anno 2001 e di lire 20 miliardi nell'anno 2002.

2. Il fondo, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, è ripartito con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, emanati d'intesa con i Ministri interessati, in relazione alle misure di intervento necessarie per conseguire le finalità di cui al comma 1.

3. Al fine di consentire la partecipazione italiana alle fasi del programma « Sistema satellitare di navigazione globale GNSS 2-Galileo », è autorizzato, a valere sulla somma complessiva di cui al comma 1, il conferimento all'Agenzia spaziale italiana (ASI) di un ulteriore finanziamento fino a un limite massimo di lire 250 miliardi, in ragione di lire 80 miliardi nel-

l'anno 2000, di lire 140 miliardi nell'anno 2001, e di lire 30 miliardi nell'anno 2002.

4. L'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) partecipa alla realizzazione del programma di cui al comma 3 ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1996, n. 665. A tale fine all'ENAV è assegnata, a valere sulla somma complessiva di cui al comma 1, la somma iniziale di lire 130 miliardi, di cui lire 70 miliardi nell'anno 2000 e lire 60 miliardi nell'anno 2001.

5. Per assicurare l'attuazione degli eventuali adempimenti da effettuare nell'anno 1999 in relazione al programma di cui al comma 3, l'ASI e l'ENAV sono autorizzati ad anticipare per tale anno risorse nel limite complessivo di lire 20 miliardi, di cui tener conto in sede di adozione dei decreti di cui al comma 2.

6. Le quote di finanziamento di cui al comma 3 eventualmente non corrisposte affluiscono al fondo di cui al comma 1. Le quote versate all'ENAV e all'ASI non utilizzate al termine del programma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo stesso.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 250 miliardi per l'anno 2000, a lire 300 miliardi per l'anno 2001 e a lire 50 miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programma-

zione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Sopprimelerlo.

1. 26. Edo Rossi.

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente:

al comma 3, sostituire le parole da: , a valere sulla somma complessiva fino a: nell'anno 2000 con le seguenti: il conferimento all'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) di un ulteriore finanziamento fino a un limite massimo di lire 170 miliardi, in ragione di.

al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: , a valere sulla somma complessiva fino alla fine del comma con le seguenti: la somma di lire 60 miliardi nell'anno 2001.

dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. L'assegnazione delle somme di cui precedenti commi 3 e 4 ai soggetti indicati negli stessi commi è subordinata al parere che le competenti Commissioni parlamentari emettono, entro sette giorni dalla ricezione di una specifica relazione redatta dalla Corte dei conti sulla partecipazione dei predetti enti alle fasi del programma «Sistema satellitare di navigazione globale GNSS 2-Galileo». Tale relazione è trasmessa alle Camere entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno e

deve indicare, con particolare riguardo, la rendicontazione dei costi sostenuti durante il semestre di riferimento.

sopprimere i commi 5 e 6.

al comma 7, sostituire le parole da: lire 250 miliardi fino a: 50 miliardi per l'anno 2002 con le seguenti: lire 200 miliardi nell'anno 2001 e a lire 30 miliardi per l'anno 2002.

1. 10. Chiappori, Donner, Martinelli, Stefanini.

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente:

al comma 3, sostituire le parole da: , a valere sulla somma complessiva fino a: nell'anno 2000 con le seguenti: il conferimento all'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) di un ulteriore finanziamento fino a un limite massimo di lire 170 miliardi in ragione di.

al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: , a valere sulla somma complessiva fino alla fine del comma con le seguenti: la somma di lire 60 miliardi nell'anno 2001.

sopprimere i commi 5 e 6.

al comma 7, sostituire le parole da: lire 250 miliardi fino a: per l'anno 2002 con le seguenti: lire 200 miliardi nell'anno 2001 e a lire 30 miliardi per l'anno 2002.

1. 11. Chiappori, Donner, Martinelli, Stefanini.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole da: 250 miliardi per l'anno 2000 fino a: per l'anno 2002 con le seguenti: 150 miliardi per l'anno 2000, a lire 200 miliardi per l'anno 2001 e a lire 30 miliardi per l'anno 2002.

1. 25. Edo Rossi.

Al comma 1, sostituire le parole: Al fine *con le seguenti:* Allo scopo.

1. 24. Edo Rossi.

Al comma 1, dopo le parole: Al fine di sviluppare *aggiungere le seguenti:* i programmi e.

1. 23. Edo Rossi.

Al comma 1, dopo le parole: Al fine di sviluppare *aggiungere le seguenti:* i progetti e.

1. 22. Edo Rossi.

Al comma 1, sostituire le parole: nel settore *con le seguenti:* nel comparto.

1. 21. Edo Rossi.

Al comma 1, dopo le parole: la competitività *aggiungere le seguenti:* e l'efficienza.

1. 19. Edo Rossi.

Al comma 1, dopo le parole: la competitività *aggiungere le seguenti:* e l'efficacia.

1. 20. Edo Rossi.

Al comma 1, sopprimere le parole: e dei servizi.

1. 17. Edo Rossi.

Al comma 1, sostituire la parola: consentire *con la seguente:* garantire.

1. 16. Edo Rossi.

Al comma 1, sostituire la parola: adeguata *con la seguente:* congrua.

1. 18. Edo Rossi.

Al comma 1, sostituire le parole: ai programmi europei *con le seguenti:* ai programmi ed alle iniziative europee.

1. 15. Edo Rossi.

Al comma 1, sostituire la parola: europei *con le seguenti:* dei paesi aderenti all'Unione europea.

1. 27. Edo Rossi.

Al comma 1, sostituire le parole: è autorizzata la complessiva spesa *con le seguenti:* è autorizzato uno stanziamento complessivo.

1. 28. Edo Rossi.

Al comma 1, sostituire le parole da: autorizzata *fino a:* fondo *con le seguenti:* prevista la complessiva spesa nel limite massimo di lire 600 miliardi, che grava, quanto a lire 220 miliardi, su un apposito fondo per la concessione di crediti di imposta.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti di imposta sono concessi nella misura del 25 per cento dei costi sostenuti dalle imprese, soprattutto piccole e medie, per sviluppare le iniziative italiane nel settore della navigazione satellitare, per rafforzare la competitività dell'industria e dei servizi e per promuovere la ricerca.

1. 1. Chiappori, Donner, Martinelli, Stefanini.

Al comma 1, sostituire le parole: la complessiva spesa *con le seguenti:* la spesa complessiva.

1. 29. Edo Rossi.

Al comma 1, sostituire le parole: nel limite massimo di *con le seguenti:* non superiore a.

1. 30. Edo Rossi.

Al comma 1, sostituire le parole: 600 miliardi con le seguenti: 500 miliardi.

1. 31. Edo Rossi.

Al comma 1, sostituire le parole: 220 miliardi con le seguenti: 200 miliardi.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: e di lire 20 miliardi nell'anno 2002.

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: lire 50 miliardi per l'anno 2002 con le seguenti: lire 30 miliardi per l'anno 2002.

1. 32. Edo Rossi.

Al comma 1, dopo le parole: apposito fondo aggiungere le seguenti: per la concessione di crediti di imposta.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo. I crediti di imposta sono concessi nella misura del 25 per cento dei costi sostenuti dalle imprese soprattutto piccole e medie, per sviluppare le iniziative italiane nel settore della navigazione satellitare, per rafforzare la competitività dell'industria e dei servizi e per promuovere la ricerca.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: previo parere aggiungere la seguente: vincolante.

1. 2. Chiappori, Donner, Martinelli, Stefanini.

Al comma 1, sopprimere le parole: di lire 100 miliardi nell'anno 2000.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il coordinamento degli interventi, sia in ambito nazionale che in ambito internazionale, è di responsabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, che si avvale, nello sviluppo delle varie fasi del

programma di navigazione satellitare dei necessari supporti tecnici di competenza dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV).

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: di lire 250 miliardi, in ragione di lire 80 miliardi nell'anno 2000 con le seguenti: di lire 170 miliardi.

Conseguentemente, al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole da: iniziale fino a: 2000 e.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: , di cui lire 70 miliardi nell'anno 2000,.

Conseguentemente, sopprimere i commi 5 e 6.

Conseguentemente, al comma 7, sopprimere le parole: a lire 250 miliardi per l'anno 2000,

1. 12. Chiappori, Donner, Martinelli, Stefanini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La spesa sarà preceduta dalla presentazione alle competenti Commissioni parlamentari di un piano industriale nel quale siano chiaramente definite le ricadute di lavoro industriale ed occupazionale per le imprese italiane nonché gli avanzamenti della ricerca e nella innovazione tecnologica.

1. 58. Edo Rossi.

Sopprimere il comma 2.

1. 33. Edo Rossi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il coordinamento degli interventi, sia in ambito nazionale che in ambito internazionale, è di responsabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, che si

avvale, nello sviluppo delle varie fasi del programma di navigazione satellitare, dei necessari supporti tecnici di competenza dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV).

1. 13. Chiappori, Donner, Martinelli, Stefanini.

Al comma 2, dopo le parole: Il fondo aggiungere le seguenti: di cui al comma precedente.

1. 34. Edo Rossi.

Al comma 2, sostituire le parole: previo parere delle con le seguenti: sentite le.

1. 35. Edo Rossi.

Al comma 2, dopo le parole: previo parere aggiungere la seguente: vincolante.

* **1. 8.** Chiappori, Donner, Martinelli, Stefanini.

Al comma 2, dopo le parole: previo parere aggiungere la seguente: vincolante.

* **1. 60.** Edo Rossi.

Al comma 2, dopo le parole: Commissioni parlamentari competenti aggiungere le seguenti: e presentazione di un adeguato piano industriale.

1. 37. Edo Rossi.

Al comma 2, dopo le parole: Commissioni parlamentari competenti aggiungere le seguenti: , entro sessanta giorni dalla richiesta,

1. 36. Edo Rossi.

Al comma 2, dopo le parole: è ripartito con aggiungere le seguenti: uno o più.

1. 38. Edo Rossi.

Al comma 2, sostituire le parole: del Presidente del Consiglio dei ministri, emanati d'intesa con i con le seguenti: emanati dai.

1. 42. Edo Rossi.

Al comma 2, sostituire le parole: d'intesa con con la seguente: sentiti.

1. 3. Chiappori, Donner, Martinelli, Stefanini.

Al comma 2, sostituire le parole: d'intesa con le seguenti: di concerto.

1. 40. Edo Rossi.

Al comma 2, sostituire la parola: interessati con la seguente: competenti.

1. 39. Edo Rossi.

Al comma 2, sostituire le parole: in relazione alle misure di intervento necessarie per con le seguenti: in modo da consentire di.

1. 41. Edo Rossi.

Al comma 2, sostituire le parole: in relazione alle con le seguenti: tenendo conto delle.

1. 46. Edo Rossi.

Al comma 2, sostituire le parole: alle misure di intervento necessarie con le seguenti: agli interventi necessari.

1. 43. Edo Rossi.

Al comma 2, dopo le parole: intervento necessarie *aggiungere le seguenti:* e, per quanto attiene le istituzioni di cui ai commi successivi, sulla base dei costi effettivamente sostenuti.

1. 5. Chiappori, Donner, Martinelli, Stefanì.

Al comma 2, sostituire le parole: di cui al comma 1 *con le seguenti:* di cui al presente articolo.

1. 44. Edo Rossi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ed in coerenza con gli indirizzi del Piano nazionale spaziale.

1. 47. Edo Rossi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In relazione ai finanziamenti previsti dai commi successivi, la ripartizione avviene semestralmente, sulla base dei costi effettivamente sostenuti nel semestre di riferimento dalle istituzioni interessate.

1. 4. Chiappori, Donner, Martinelli, Stefanì.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente sopprimere il comma 6.

Conseguentemente al comma 7, sostituire le parole da: 250 miliardi per l'anno 2000 *fino a:* 2002 *con le seguenti:* 170 miliardi per l'anno 2000, a lire 160 miliardi per l'anno 2001 e a lire 20 miliardi per l'anno 2002.

*** 1. 14.** Chiappori, Donner, Martinelli, Stefanì.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.

Conseguentemente al comma 7, sostituire le parole da: 250 miliardi per l'anno 2000 *fino a:* 2002 *con le seguenti:* 170 miliardi per l'anno 2000, a lire 160 miliardi per l'anno 2001 e a lire 20 miliardi per l'anno 2002.

*** 1. 48.** Edo Rossi.

Al comma 3, sostituire le parole: Al fine di *con le seguenti:* Per.

1. 49. Edo Rossi.

Al comma 3, sostituire le parole: Al fine *con le seguenti:* Allo scopo.

1. 50. Edo Rossi.

Al comma 3, sostituire le parole: alle fasi *con le seguenti:* a tutte le fasi.

1. 51. Edo Rossi.

Al comma 3, sostituire le parole: il conferimento *con le seguenti:* l'assegnazione.

1. 56. Edo Rossi.

Al comma 3, sostituire le parole: sulla somma complessiva *con le seguenti:* sul fondo.

1. 52. Edo Rossi.

Al comma 3, sostituire le parole: il conferimento all'Agenzia spaziale italiana (ASI) di *con le seguenti:* all'Agenzia spaziale italiana (ASI).

1. 125. Edo Rossi.

Al comma 3, sopprimere la parola: ulteriore.

*** 1. 53.** Edo Rossi.

Al comma 3, sopprimere la parola: ulteriore.

* **1. 6.** Chiappori, Donner, Martinelli, Stefanì.

Al comma 3, sostituire le parole: fino a un limite massimo di con le seguenti: non superiore a.

1. 54. Edo Rossi.

Al comma 3, sostituire le parole: 250 miliardi con le seguenti: 220 miliardi.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: e di lire 30 miliardi nell'anno 2002.

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: lire 50 miliardi con le seguenti: lire 20 miliardi.

1. 55. Edo Rossi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'erogazione da parte del Governo del finanziamento per l'anno 2001 e successivi è condizionata alla presentazione alle competenti Commissioni parlamentari di una relazione consultiva sullo stato di avanzamento del programma e le ricadute occupazionali positive.

1. 57. Edo Rossi.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Il conferimento dell'ulteriore finanziamento all'ASI è ripartito in due quote annuali ed è subordinato al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere è espresso sulla base di una specifica relazione della Corte dei conti tendente ad accertare i costi effettivamente sostenuti dall'ASI, nel semestre di riferimento, per la partecipazione alle fasi del programma di cui al comma 3.

3-ter. Il parere di cui al comma 3-bis è espresso dalle Commissioni parlamentari

entro sette giorni dalla ricezione della relazione della Corte dei conti, trasmessa alle Camere entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.

1. 9. Chiappori, Donner Martinelli, Stefanì.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il conferimento di cui al comma 3 è ripartito in due quote annuali ed è commisurato alle effettive spese sostenute dall'ASI nel semestre di riferimento.

1. 7. Chiappori, Donner, Martinelli, Stefanì.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole da: 250 miliardi fino a: miliardi con le seguenti: 180 miliardi per l'anno 2000, a lire 240 miliardi.

* **1. 80.** Edo Rossi.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole da: 250 miliardi fino a: 300 miliardi con le seguenti: 180 miliardi per l'anno 2000, a lire 240 miliardi.

* **1. 81.** Chiappori, Donner, Martinelli, Stefanì.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: partecipa con la seguente: concorre.

1. 82. Edo Rossi.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: alla realizzazione aggiungere le seguenti: e allo sviluppo.

1. 84. Edo Rossi.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: alla realizzazione aggiungere le seguenti: delle fasi.

1. 83. Edo Rossi.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: di cui al aggiungere la seguente: precedente.

1. 85. Edo Rossi.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: A tale fine.

1. 86. Edo Rossi.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: sulla somma complessiva con le seguenti: sul fondo.

1. 87. Edo Rossi.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola: complessiva.

1. 88. Edo Rossi.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola: iniziale.

1. 89. Edo Rossi.

Al comma 4, sostituire le parole: 130 miliardi con le seguenti: 100 miliardi.

1. 90. Edo Rossi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale somma sarà erogata annualmente con atto amministrativo dei Governo, previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, alle quali va consegnata una relazione dettagliata relativamente alle spese sostenute dalla società ENAV S.p.a. per l'adeguamento a terra degli strumenti necessari

esclusivamente all'adeguamento e alla preparazione tecnica dei progetti GNSS 1 e 2.

1. 91. Edo Rossi.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. L'assegnazione all'ENAV è ripartita in due quote semestrali ed è subordinata al parere vincolante delle competenti commissioni parlamentari. Il parere è espresso sulla base di una specifica relazione della Corte dei Conti tendente ad accertare i costi effettivamente sostenuti dall'ENAV, nel semestre di riferimento, per la partecipazione alle fasi del programma di cui al comma 3.

4-ter. Il parere di cui al comma 4-bis è espresso dalle commissioni parlamentari entro sette giorni dalla ricezione della relazione della Corte dei Conti, trasmessa alle Camere entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.

1. 92. Chiappori, Donner, Martinelli, Stefanì.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. L'assegnazione di cui al comma 4 è ripartita in due quote semestrali ed è commisurata alle spese effettivamente sostenute nel semestre di riferimento.

1. 93. Chiappori, Donner, Martinelli, Stefanì.

Sopprimere il comma 5.

* **1. 95.** Edo Rossi.

Sopprimere il comma 5.

* **1. 94.** Chiappori, Donner, Martinelli, Stefanì.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le quote di finanziamento di cui al comma 3 eventualmente non corrisposte o

versate ad ASI e ENAV se non utilizzate al termine del programma sono versate alle entrate del bilancio dello Stato.

1. 96. Edo Rossi.

Al comma 5, sostituire la parola: assicurare con la seguente: garantire.

1. 97. Edo Rossi.

Al comma 5, sopprimere la parola: eventuali.

1. 98. Edo Rossi.

Al comma 5, sostituire le parole: eventuali adempimenti da effettuare con le seguenti: adempimenti effettuati.

1. 99. Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Al comma 5, sostituire le parole: da effettuare con la seguente: effettuati.

1. 100. Edo Rossi.

Al comma 5, sostituire le parole: nel l'anno 1999 con le seguenti: nell'anno 2000.

1. 101. Edo Rossi.

Al comma 5, dopo le parole: di cui al comma 3 aggiungere le seguenti: di cui al presente articolo.

1. 102. Edo Rossi.

Al comma 5, sostituire le parole: sono autorizzati ad con la seguente: possono.

1. 103. Edo Rossi.

Al comma 5, sostituire la parola: risorse con la seguente: finanziamenti.

1. 104. Edo Rossi.

Al comma 5, sostituire le parole: nel limite complessivo di superiori a.

1. 105. Edo Rossi.

Al comma 5, sostituire le parole: lire 20 miliardi con le seguenti: lire 15 miliardi.

1. 106. Edo Rossi.

Al comma 5, sopprimere le parole da: , di cui tener conto fino alla fine del comma.

1. 107. Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Al comma 5, sostituire le parole: di cui tener conto con le seguenti: da rimborsare.

1. 108. Edo Rossi.

Al comma 5, dopo le parole: di cui tener conto aggiungere le seguenti: , sulla base delle somme effettivamente anticipate.,

1. 109. Edo Rossi.

Al comma 5, sostituire la parola: adozione con la seguente: emanazione.

1. 110. Edo Rossi.

Sopprimere il comma 6.

*** 1. 112.** Edo Rossi.

Sopprimere il comma 6.

*** 1. 111.** Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: di cui al aggiungere la seguente: precedente.

1. 113. Edo Rossi.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere la parola: eventualmente.

1. 114. Edo Rossi.

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: corrisposte con la seguente: ripartite.

1. 115. Edo Rossi.

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: affluiscono con le seguenti: sono assegnate.

1. 116. Edo Rossi.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: Le quote versate con le seguenti: Le quote ripartite.

1. 117. Edo Rossi.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: al termine del programma con le seguenti: ai fini dei programmi europei di cui al presente articolo.

1. 119. Edo Rossi.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: del programma con le seguenti: dei programmi europei.

1. 118. Edo Rossi.

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere.

1. 120. Edo Rossi.

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: per essere riassegnate al fondo stesso.

1. 121. Edo Rossi.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. L'assegnazione delle somme di cui ai precedenti commi 3 e 4 ai soggetti indicati nei medesimi commi è subordinata al parere che le competenti Commissioni parlamentari emettono, entro sette giorni dalla ricezione di una specifica relazione redatta dalla Corte dei Conti, sulla partecipazione dei predetti enti alle fasi del programma « Sistema satellitare di navigazione globale GNSS 2-Galileo ».

6-ter. Tale relazione è trasmessa alle Camere entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno e deve indicare, con particolare riguardo, la rendicontazione dei costi sostenuti durante il semestre di riferimento.

1. 122. Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Sopprimere il comma 7.

*** 1. 123.** Edo Rossi.

Sopprimere il comma 7.

*** 1. 124.** Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

(A.C. 7154 — sezione 2)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 7154, recante disposizioni in materia di navigazione satellitare;

premesso che:

l'articolo 1 autorizza la spesa complessiva di 600 miliardi per la partecipazione italiana alle fasi del programma « Sistema satellitare di navigazione globale GNSS2 - Galileo »;

alcuni paesi membri dell'UE hanno sollevato riserve sullo sviluppo del progetto, con particolare riferimento a: finalità del progetto; sicurezza ed integrità del segnale emesso a scopi civili e non militari; congruità del costo generale del progetto; reale partecipazione di investitori privati al finanziamento del progetto;

nell'ultimo Consiglio europeo dei trasporti del 21 dicembre 2000 non è stata decisa la creazione dell'Agenzia europea per il Galileo, per cui l'Italia ha avanzato la sua candidatura;

l'ultimo Consiglio europeo dei trasporti, pur avendo stabilito la priorità politica del progetto in esame, non ne ha tuttavia deciso le modalità di attuazione né l'avvio della fase di sviluppo;

impegna il Governo

ad esercitare un attento controllo sulla gestione del progetto Galileo, sugli obiettivi da raggiungere e i risultati da ottenere;

a porre la massima attenzione sull'aspetto finanziario del progetto, riferendo al Parlamento l'esatta evoluzione delle decisioni relative alla spesa e all'avvio della fase di sviluppo, in particolare chiedendo una rendicontazione dettagliata degli investimenti fatti all'ENAV, data la sua recente trasformazione in società per azioni;

a porre tra le priorità politiche per l'Italia l'ottenimento della sede dell'Agenzia Europea Galileo nel nostro paese.

9/7154/1. Giovine.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 7154, recante disposizioni in materia di navigazione satellitare, tra le cui finalità sono ricompresi lo sviluppo di iniziative nel settore il rafforzamento della competitività dell'industria e dei servizi e la promozione della ricerca;

premesso che:

il comma 1 dispone l'istituzione di un apposito fondo, cui è assegnata la somma di lire 220 miliardi per il triennio 2000-2002 per il raggiungimento delle citate finalità;

taI risorse saranno assegnate ad enti, organismi e soggetti pubblici e privati, in base alle disposizioni contenute nel comma 2;

impegna il Governo

ad adottare adeguate misure affinché gli strumenti, gli apparecchi ovvero altri dispositivi ed applicazioni basati su sistemi di navigazione satellitare, realizzati attraverso il sostegno dei fondi di cui alle premesse ed immessi sul mercato anche all'interno di beni o servizi, siano forniti o offerti gratuitamente al consumatore finale, già cittadino contribuente.

9/7154/2. Chiappori, Barral.

La Camera,

in considerazione:

delle molteplici opportunità che l'approvazione del disegno di legge n. 7154 offre all'Italia sia di adempiere agli impegni assunti in ambito comunitario che di perseguire l'obiettivo di svolgere un ruolo di protagonista centrale nella realizzazione e gestione del programma satellitare Galileo, tramite le proprie strutture di ricerca e la propria industria, proponendo altresì l'istituzione della sede dell'Agenzia europea di navigazione satellitare in territorio italiano;

dell'esigenza di un coordinamento integrale tra i vari soggetti interessati, quali i Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica, degli affari esteri, della difesa, dell'interno, dell'industria, commercio e artigianato, dei trasporti e navigazione, dell'università e ricerca scientifica e tecnologica, delle comunicazioni e dell'ambiente, nonché tra i vari soggetti pubblici e privati interessati allo sviluppo del programma satellitare Galileo;

della necessità di assicurare che le risorse stanziate siano utilizzate per le esigenze finalizzate al programma Galileo e comunque per altri programmi strettamente coerenti con la politica spaziale del paese relativamente a tale progetto;

dell'impegno già assunto da parte del Governo ad istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri uffici di coordinamento delle attività inerenti il settore delle osservazioni e rilevamenti satellitari, come quello riguardante le attività di EUMETSAT e degli organismi nazionali pubblici e privati utilizzanti i dati e le conoscenze di carattere meteorologico, e delle variazioni climatiche ed ambientali per scopi propri, come da ordine del giorno approvato dal Governo il 21 marzo 2000;

impegna il Governo:

ad assicurare continuità e sistematicità all'azione di governo, in tema di rilevamento e navigazione satellitare, attraverso un organismo avente capacità istruttoria e di coordinamento, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con l'ausilio di una segreteria tecnica, operativa con l'organica collaborazione dell'Agenzia Spaziale Italiana, affiancata da ENAV, dipartimento protezione civile e dipartimento servizi tecnici;

a vincolare l'utilizzo dei fondi ripartiti, ai sensi del comma 2 e di quelli

assegnati dal comma 4, per i quali non risulta una finalizzazione definita, allo sviluppo di attività nazionali sinergiche alla partecipazione al programma Galileo, definite in un programma da sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Tale programma dovrà prevedere tra l'altro azioni specifiche al fine di accrescere la competitività delle imprese italiane, ed anche delle PMI, nella partecipazione alle attività future, di ricerca, manifatturiera e di servizi, basate sull'infrastruttura satellitare Galileo ed al fine di favorire l'insediamento in Italia dell'Agenzia europea di navigazione satellitare;

a formulare gli opportuni atti di indirizzo all'ASI e all'ENAV, interlocutori primari del progetto, affinché istituiscano un coordinamento operativo permanente, nell'ambito della segreteria tecnica, che assicuri il controllo della coerenza delle attività svolte, da parte di tutti i soggetti partecipanti, al programma Galileo;

a dare vita ad un coordinamento permanente di indirizzo e controllo dell'uso ed elaborazione dei dati delle osservazioni satellitari effettuate, con altri programmi, da altri soggetti o Agenzie, quali Eumetsat, per la realizzazione di sinergie di interesse nazionale.

9/7154/3. Saraca, Rasi, Gardiol, Gastaldi, Mammola, Chiappori, Ortolano, Aloisio, Manzini, Ruggeri, Fumagalli, Giovine, Barral.